



COMUNE DI
RECALE
PROVINCIA DI CASERTA

ADEGUAMENTO DEL PUC ALLA L.R. 13/2022 e ss.mm.ii.

PROGETTAZIONE URBANISTICA

PROF. ARCH. PASQUALE MIANO

RUP

ARCH. VALERIA MILEVA

SINDACO

DOTT. RAFFAELE PORFIDIA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - Adeguamento

V1



TITOLO I

Capo I

principi generali e norme comuni

articolo 1

Caratteri e affinità delle Norme Tecniche di Attuazione

- Le Norme Tecniche di Attuazione disciplinano le modalità di attuazione delle previsioni del Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di RECALE rappresentate dalla cartografia prescritta dalle leggi regionali e nazionali.
- La definizione degli indici e di altri parametri, nonché delle modalità costruttive sono contenute nel Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC).
- L'attuazione del PUC ha luogo attraverso il rilascio del permesso di costruire per interventi che non comportano trasformazioni urbanistiche o attraverso concessione convenzionata o attraverso Piani Urbanistici Attuativi (PUA), come previsto dalla nuova legge urbanistica n° 16/2004 della Regione Campania.
- Gli strumenti attuativi sono regolati dalla legge.
- Qualora vi siano comprese aree appartenenti a diversi proprietari, deve essere allegato anche l'atto costitutivo dell'eventuale consorzio urbanistico.
- Il PUC persegue:
 - la limitazione dell'espansione e della dispersione degli insediamenti urbani favorendo processi di densificazione dell'edificato esistente;
 - la riduzione dei fattori di rischio naturale e antropico per garantire la salvaguardia degli ecosistemi, la massima sicurezza degli insediamenti e la migliore qualità di vita delle persone;
 - la salvaguardia degli ecosistemi con strategie anche di mitigazione e di adattamento ai



Piano Urbanistico Comunale di RECALE
Regione Campania – Provincia di Caserta

cambiamenti climatici;

- la valorizzazione delle risorse paesaggistiche, ambientali e storico-culturali dei territori;
- la salvaguardia dei suoli agricoli e delle attività produttive connesse;
- la salvaguardia dei tessuti insediativi storici;
- l'adeguamento delle attrezzature, anche secondo standard di tipo prestazionale e in linea con le moderne soluzioni di innovazione tecnologica e di efficienza energetica;
- la promozione e incentivazione della produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
- la promozione e incentivazione dell'edificato in chiave di sicurezza sismica ed efficientamento energetico;
- il rafforzamento delle reti infrastrutturali del verde e degli spazi urbani aperti;
- il potenziamento della mobilità sostenibile;
- il riconoscimento del diritto all'abitazione e alla città, per una più adeguata coesione sociale;
- l'incremento dell'offerta di edilizia residenziale pubblica e sociale;
- la promozione della partecipazione attiva dei cittadini e delle comunità locali al governo del territorio.

Articolo 2

Zonizzazione

- Il territorio comunale viene suddiviso nelle zone territoriali omogenee previste dal DM 1444 del '68, secondo le rispettive definizioni.
- Gli standard urbanistici previsti dalle leggi Nazionali e Regionali sono le dotazioni minime della strumentazione esecutiva. Maggiori standard potranno essere prescritti con delibera consigliare, sia in fase preventiva, per categorie di ambiti di singole zone territoriali omogenee (Z.T.O.), sia in sede di esame per l'approvazione del singolo strumento di attuazione.



- Gli edifici soggetti a vincolo di cui all'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1999 n° 490 esistenti in Z.T.O. diversa da quelle che il Piano indica come zona "A" sono soggetti alla medesima disciplina.

articolo 3

Consorzi urbanistici

3.1 Quando in un comparto di intervento sono comprese aree appartenenti a più proprietari, è necessaria la costituzione di un "consorzio edilizio", ovvero di una società, che - per potere sottoscrivere la convenzione e quindi conseguire il permesso di costruire - impegni tutti i proprietari al rispetto dei contenuti della convenzione stessa.

3.2 La caratura consortile dei proprietari viene determinata sulla base della rendita, ove tutte le aree abbiano la stessa classificazione catastale; sulla base della volumetria rispettivamente prodotta su ciascuna area, ove le aree comprese nell'ambito abbiano classificazione catastale diversa.

3.3 In caso di consorzio maggioritario, per la sua operatività giuridica è necessario che nel contratto costitutivo sia dato atto della notifica dell'invito della costituzione del consorzio, notificato, ai sensi dell'articolo n° 1208 del codice civile, a tutti i proprietari delle aree comprese nell'ambito interessato e della certificazione notarile della mancata adesione al consorzio.

3.4 In sede di istruttoria dell'istanza di permesso di costruire o di approvazione dello strumento attuativo, il Comune ha facoltà di individuare l'area da assoggettare a standard o servizi da comprendere nello strumento attuativo. In tal caso il Comune invita il richiedente ad adeguare la proposta di PUA alle sue esigenze attraverso notifica entro il termine assegnato dalla legge per il rilascio del permesso di costruire.

3.5 Nelle aree ritenute strategiche dall'amministrazione per l'attuazione del programma pluriennale delle opere pubbliche, i proprietari degli immobili ricadenti nel comparto sono tenuti a presentare, nell'arco di un anno dall'approvazione delle presenti norme, il Piano



Attuativo comprensivo delle opere previste dal PUC per il comparto stesso. Trascorso il termine prescritto, l'Amministrazione si può sostituire ai proprietari degli immobili ricadenti nel comparto e predisporre il Piano, dandone avviso agli interessati.

articolo 4

Parcheggi privati

4.1 In tutte le zone la richiesta di aree da adibire a parcheggio può essere soddisfatta sia con posti auto all'aperto alberati che coperti, situati nelle aree di pertinenza degli edifici. In tutti i casi in cui non sia possibile reperire i posti auto sul lotto di pertinenza dell'edificio, gli stessi possono essere ricavati in immobili appositamente asserviti o convenzionati a tale uso.

4.2 Per gli edifici destinati ad abitazione esistenti in tutte le zone è consentita, mediante intervento edilizio diretto, la costruzione di un garage per ogni alloggio esistente che ne sia privo alla data di adozione delle presenti norme nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- il garage potrà essere realizzato una tantum anche se supera gli indici o le percentuali edificatorie individuate per la zona purché di altezza media non superiore a m 2,40 ed abbia una superficie lorda massima di mq 20 per ciascun garage.
- I garage dovranno essere uniformati al fabbricato principale per materiali e per tipologia. Se realizzati al servizio di fabbricati plurifamiliari esistenti dovranno essere edificati preferibilmente in un unico corpo e comunque con un progetto unitario.

4.3 Non sono ammessi cambi d'uso di garage esistenti alla data di adozione delle presenti norme al fine di realizzare una ulteriore volumetria.

Sono ammessi ampliamenti di garage esistenti nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi precedenti.

Il Comune favorisce la costruzione di parcheggi consortili anche in aree distinte e separate dagli edifici di cui sono destinati a costituire pertinenza edilizia.

L'atto costitutivo del consorzio deve indicare con i riferimenti catastali definitivi:



- a) le unità abitative o commerciali delle quali il singolo posto macchina è destinato a costituire pertinenza;
- b) la costituzione di vincolo pertinenziale indissolubile ai sensi dell'articolo n°817 del codice civile tra posto macchina e unità edificabile e/o edificata di riferimento, trascritto a favore del Comune ai sensi dell'articolo n° 2644 dello stesso codice.

4. 4 Nel caso che l'area indicata dal consorzio, che chiede il permesso di costruire, appartenga a terzi il Consorzio potrà chiedere al Comune la concessione per l'acquisizione, anche mediante espropriazione, dell'area medesima alle seguenti condizioni:

- a) che al proprietario sia stata proposta con atto di offerta a contrarre, notificato ai sensi dell'articolo n° 1208 del codice civile, la partecipazione al Consorzio con l'assegnazione in proprietà e piena disponibilità, con possibilità di alienarne a terzi, di almeno il 20% dei posti auto da ricavarsi, col pagamento delle spese di realizzazione secondo rispettiva caratura consortile;
- b) in caso di mancata accettazione dell'offerta da parte del proprietario, da fare constatare al Comune nei termini di legge, il consorzio sottoscrive un atto di sottomissione a favore del Comune nel quale si impegna a destinare almeno il 20% dei posti auto ad uso pubblico gratuito non custodito.

articolo 5

Manufatti e zone tutelate e/o vincolate

Comprendono le parti del territorio comunale vincolate da leggi statali e regionali, nonché le aree e gli edifici vincolati ai sensi della legge 490/99. Sono le aree altresì indicate in cartografia ricadenti eventualmente in zone soggette a vincolo.

In particolare sono da ritenere aree di tutela e vincolo tutte le zone e i fabbricati definiti con apposita simbologia nelle tavole del PUC ed individuati mediante analisi storica. Per area di



tutela e vincolo si intende quell'area o quel manufatto individuato nella tavola di riconoscimento e tutela del territorio (Tav. AS.3). Inoltre, sono da considerare appartenenti alla zona A, anche se esterne al centro urbano le seguenti "unità di paesaggio":

- percorsi storici e tracciati esistenti al catasto storico e ancora riconoscibili (e/o ripristinabili originati dalla centuriatio romana)
- alberature isolate / filari di alberi

Fatto salvo quanto previsto per le singole categorie di intervento sulle aree scoperte, ogni richiesta di permesso di costruire deve essere corredata dal rilievo delle specie arboree esistenti e dal progetto di sistemazione delle aree scoperte con indicazione delle specie utilizzate. Nel caso di intervento di restauro e/o ristrutturazione e/o ampliamento di edificio rurale di appartenenza a un lotto che presenta caratteristiche di cui al presente articolo, dovranno essere rispettate le successive prescrizioni:

5.1 Percorsi storici e tracciati esistenti (e/o ripristinabili).

In generale i percorsi storici sono fatti oggetto di vincolo dal presente articolo e sono da mantenere e/o da ripristinare nei loro tracciati e nei materiali di pavimentazione.

E' fatto divieto di usare materiali quali asfalto o cemento. Qualora alla data di adozione del Piano i percorsi di cui al presente articolo siano asfaltati o cementificati, nell'ambito del permesso di costruire si dovrà prescrivere la messa a ripristino della pavimentazione

originale o - se privi - il ripristino dei percorsi/passaggi in terra battuta.

E' fatto obbligo a chi interviene in lotti dove vi sia la presenza di percorsi storici (non sempre indicati in cartografia) di mantenere quelli esistenti e di ripristinare quelli non più rintracciabili sul terreno ma riscontrabili attraverso documentazione storica.

Modifiche ai tracciati esistenti della viabilità ordinaria di competenza Comunale, nei limiti delle fasce di rispetto previste dalla legislazione vigente e indicate nella cartografia di Piano e nella piena tutela dei percorsi storici, per adeguamenti ritenuti necessari ed indifferibili dall'Amministrazione a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, non costituiscono



“Ristrutturazione Urbanistica” o “Variante Urbanistica” del Piano stesso, e possono essere attuati con Ordinanza Sindacale che costituisce titolo abilitativo all’esecuzione delle opere.

5. 2 Alberature isolate - filari di alberi

Sono le alberature di specie autoctona - riportate nella relazione agro-vegetazionale - di diametro, misurato a 1 m da terra, superiore a 20 cm. Nel caso di filari di alberature (se di specie autoctona presente nella predetta relazione) è obbligatoria la integrazione degli alberi che per qualsivoglia causa vengano a mancare.



Capo II

disciplina degli utilizzi

articolo 6

Uso dei fabbricati esistenti o di nuova costruzione

Nei successivi articoli vengono definiti i diversi usi del territorio che, opportunamente combinati, costituiscono le destinazioni d'uso previste per le varie zone, di cui al successivo capo III.

Salvo diversa specificazione delle presenti norme, si definisce attrezzatura o impianto pubblico ogni attrezzatura o impianto (realizzato con finanziamenti pubblici o privati) finalizzato a fornire un servizio all'intera collettività.

Gli standard sono riferiti alle zone C e a tutte le trasformazioni d'uso all'interno delle zone A o B o D; molte delle attività indicate non rientrano come indicazione specifica nelle zone di PUC. Si è preferito indicare con **F** (attrezzature e servizi di interesse collettivo) aree che potranno di volta in volta essere utilizzate per usi non residenziali o produttivi a supporto sia della funzioni non specificate sia per nuove attività che nel frattempo potessero sorgere.

- **UA -Abitazioni UA.1 - Residenza**

Sono compresi in tale uso gli alloggi e gli spazi di servizio, privati e condominiali, nonché eventuali spazi per lavoro domestico, per attività non nocive e non moleste ai sensi della legislazione vigente.

Parcheggi privati 10 mq/100 mc con un minimo di 1 posto auto per alloggio.

parcheggi pubblici 2.5 mq/100 mc verde e spazio di uso pubblico 9 mq/100

mc attrezzature di interesse comune 6.5 mq/100 mc



UA.2 - Abitazioni collettive

Sono comprese le abitazioni collettive quali collegi, convitti, conventi, case di riposo, ecc. e relativi servizi.

Parcheggi privati 10 mq/100mc. Parcheggi

pubblici 5 mq/100mc

verde e spazio di uso pubblico 16 mq/100 mc attrezzature di

interesse comune 7.5 mq/100 mc

UAR – Attività ricettive UAR.1 Attività ricettive, di tipo alberghiero ed extra alberghiero

Sono compresi in tale uso: alberghi, pensioni, residence, affittacamere e relativi servizi (cucine, spazi tecnici, lavanderie, rimesse, ecc.) e spazi di ritrovo (ristoranti, bar, sale riunione, sale congressi, ecc.), anche se connesse all'apprendimento e alla formazione professionale.

Parcheggi privati 10 mq/100 mc. Parcheggi

pubblici 12 mq/100 mc

verde e spazio di uso pubblico 16 mq/100 mc

attrezzature di interesse comune 5 mq/100 mc

UAR.2 - Agriturismo

Sono compresi in tale uso quelle strutture ricettive eventualmente inserite sulle zone E. La dotazione di parcheggi, privati e pubblici, nonché di attrezzature, dovrà essere pari a quella dell'uso UAR.1.



UAS - Attività di servizio pubbliche e private

UAS.1 - Attività commerciali al dettaglio

Sono compresi in tale uso gli spazi di vendita e di servizio, gli spazi tecnici e di magazzino. Ai fini del dimensionamento degli standard sono esclusi dal conteggio della Su gli spazi tecnici e di magazzino.

parcheggi privati 30 mq/100 mq Su con un minimo di 1 posto auto per esercizio commerciale
parcheggi pubblici 40 mq/100 mq Su di cui 2 mq ogni 100 di Su a posteggio di biciclette e ciclomotori.

UAS.2 - Pubblici esercizi

Sono compresi in tale uso ad esempio ristoranti, trattorie, bar, pizzerie, sale di ritrovo e simili e ogni altro locale non compreso nel precedente uso con i relativi spazi destinati al pubblico, gli spazi di servizio, gli spazi tecnici e di magazzino. Sono esclusi i locali per lo svago.

Ai fini del dimensionamento degli standard sono esclusi dal conteggio della Su gli spazi tecnici e di magazzino.

parcheggi privati 30 mq/100 mq Su con un minimo di un posto auto per esercizio
parcheggi pubblici 40 mq/100 mq Su di cui 6 mq ogni 100 di Su a posteggio di biciclette, ciclomotori e motocicli

UAS.3 - Usi vari di tipo diffusivo

Sono compresi in tale uso uffici, studi professionali, assistenza sanitaria di base, artigianato di servizio e laboratori artigianali non molesti o nocivi ai sensi delle norme vigenti, attività culturali, ricreative e simili purché non siano insediati in unità edilizie o in complessi edificati in cui siano presenti altri usi incompatibili. Non dovranno occupare una Su superiore al 40% dell'area di intervento interessata con un massimo di mq 300 Su per ogni unità d'uso.

parcheggi privati 30 mq/100 Su con un minimo di un posto auto per ogni unità d'uso insediata
parcheggi pubblici 30 mq/100 mq Su.



UAS.4 - Centri commerciali integrati

Sono compresi in tale uso i centri commerciali a vendita diretta, alimentari ed extra alimentari secondo le articolazioni previste dalla Legge Regionale n.1 del 7.01.2000, con riferimento agli spazi di vendita, di servizio e di magazzino, mense e altri spazi di supporto tecnico, che individua ai sensi del DL 31 Marzo 1998 n. 114, il territorio del Comune di Recale, appartenente all'area funzionale sovracomunale N.5 – Area Casertana – e alla categoria economica dimensionale di Classe 4 (Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti).

È ammessa anche la presenza di alloggi di custodia per una superficie complessiva non superiore a 100 mq di Su per ogni intervento con Su non inferiore a 500 mq.

Sono sempre richiesti:

parcheggi pubblici 40 mq/100 mq Su di cui 6 mq ogni 100 di Su a posteggio di biciclette e ciclomotori.

Ai fini del dimensionamento degli standard sono esclusi dal conteggio della Su gli spazi tecnici e di magazzino.

UAS.5 - Commercio all'ingrosso, magazzini

Sono compresi i magazzini e depositi con i relativi uffici, spazi di esposizione e di supporto, attività di esposizione, di mostra e di vendita, ecc. Sono compresi gli spazi tecnici di supporto e di servizio. È ammessa anche la presenza di alloggi di custodia per una superficie complessiva non superiore a 100 mq di Su per ogni intervento non inferiore a 500 mq di Su.

parcheggi privati 30 mq/100Su

parcheggi pubblici 5 mq/100Sf verde

pubblico 10 mq/100mq Sf



UAS.6 - Direzionale e complessi terziari

Sono compresi gli uffici pubblici e privati, le attività direzionali e le sedi di rappresentanza di interesse generale, le attività amministrative, finanziarie, assicurative, le sedi di istituti di ricerca, i servizi di informatica ed elaborazione dati e tutte le attività elencate nel precedente punto UAS.3, usi diffusivi, qualora occupino una Su superiore a 300 mq e comunque non ricorrano le condizioni previste al punto UAS.3 medesimo.

parcheggi privati 30 mq/100mq Su parcheggi

pubblici 50 mq/100mq Su

UAS.7 - Artigianato di servizio

Sono compresi gli spazi per l'attività artigianale, quello di servizio, di supporto e di magazzino e gli spazi tecnici, ove non rientrino negli usi diffusivi di cui al precedente punto UAS.3. È ammessa la presenza di alloggi per ogni azienda artigiana purché l'alloggio non occupi più del 30% della superficie complessiva utile dell'attività e comunque non superi i 100 mq.

parcheggi privati 30 mq/100 mq Su

parcheggi pubblici 5 mq/100 mq Sf

verde pubblico 10 mq/100 mq Sf.

UAS.8 - Attività di servizio e distribuzione di carburanti

Sono le attrezzature e i servizi di distribuzione di carburante, di assistenza automobilistica, ivi comprese le attività commerciali limitate all'utenza automobilistica con esclusione della rivendita di automezzi, e i relativi spazi tecnici.

Parcheggio privato 5 mq/100 mq Sf.

UAS.9 - Attività culturali di ritrovo e spettacolo

Sono compresi musei, biblioteche, cinema, teatri, locali per lo spettacolo, locali da ballo, sale di ritrovo, bowling, sale gioco, ecc.; centri culturali, sedi di associazioni culturali, ricreative e per il



tempo libero, questi ultimi ove non rientrino tra gli usi diffusivi. Sono altresì compresi gli spazi di servizio, di supporto e tecnici.

È ammessa la realizzazione di alloggi di custodia di Su non superiore a 100 mq nel caso di interventi superiori a 1000 mq di Su al netto di tali alloggi

parcheggi privati 30 mq/100mq Su

parcheggi pubblici 50 mq/100 mq Su

UAS.10 - Servizi sociali

Sono compresi tutti i servizi per l'istruzione, le attrezzature di interesse comune. I servizi per l'istruzione comprendono: asili nido, scuole materne, cicli dell'istruzione fino all'obbligo (elementari, medie inferiori) e scuole di istruzione superiore, definiti dalle leggi vigenti in materia di Pubblica Istruzione, e comprendono ogni attrezzatura complementare e le relative aree scoperte destinate al verde, al gioco e allo sport.

Le attrezzature di interesse comune comprendono le attrezzature sociosanitarie ed assistenziali di quartiere, centri civici e sociali, aree per mercati, sedi di uffici del decentramento amministrativo, servizi complementari quali uffici postali, ambulatori, ecc. parcheggi di pertinenza 40 mq/100 mq Su di cui 6 mq ogni 100 di Su a posteggio di biciclette e ciclomotori.

verde di pertinenza 30 mq/100 mq Sf.

UAS.11 - Attrezzature religiose

I servizi religiosi comprendono gli edifici per il culto ed ogni attrezzatura complementare come servizi sociali parrocchiali, canoniche, attrezzature didattico-culturali, per lo svago e lo sport.

parcheggi di pertinenza 40 mq/100 mq Su di cui 6 mq ogni 100 di Su a posteggio di biciclette e ciclomotori verde di pertinenza 30 mq/100 mq Sf.



UAS.12 - Attrezzature per lo sport

Sono comprese le attrezzature coperte come ad esempio palestre, palazzetti dello sport, piscine coperte e coperture fisse e smontabili per ogni tipo di impianto sportivo, attrezzature scoperte con i relativi spazi di servizio e tecnici. Per impianti di rilevante dimensione -0.5 ettari- è ammesso un servizio di foresteria; per esso valgono le prescrizioni per le attività ricettive UAR.1. E' ammessa la presenza di alloggio di custodia, non superiore a 100 mq di Su, per ogni intervento interessante una superficie di almeno 5000 mq.

Parcheggi di pertinenza 40 mq/100 mq Su di cui 6 mq ogni 100 di Su a posteggio di biciclette, ciclomotori e motocicli (calcolati sulla superficie destinata al pubblico ed agli atleti con esclusione del campo o dei campi in cui si svolge l'attività sportiva).

UAS.13 - Attrezzature sociosanitarie

Sono compresi ospedali, cliniche, ambulatori, servizi per gli anziani e portatori di handicap, day hospital, laboratori per analisi cliniche, centri sanitari di riabilitazione, centri sanitari specializzati ecc. con i relativi spazi tecnici e di supporto, alloggi di custodia (in rapporto all'articolazione degli insediamenti e non superiore a 100 mq di Su per ogni intervento di almeno 500 mq di Su) parcheggi di pertinenza 30 mq/100 mq Su

Parcheggi pubblici 10 mq/100 mq Su

• UP – Attività produttive UP.1 - Artigianato

Sono compresi tutti i tipi di attività artigianale compatibile con l'ambiente urbano, con relativi uffici, magazzini, mostre, con relativi spazi di servizio e di supporto, mense e spazi tecnici.

Sono ammessi alloggi per una superficie massima non superiore a 100 mq per azienda, purché non superino il 20% della Su complessiva.

parcheggi privati 30 mq/100 mq Su



parcheggi pubblici 5 mq/100mq Sf verde 10
mq/100 mq Sf.

UP.2 - Industria

Sono compresi tutti i tipi di attività industriale compatibili con l'ambiente.

Sono compresi gli spazi produttivi veri e propri, uffici, sale riunione, magazzini, mostre, spazi di servizio e di supporto, mense e spazi tecnici. È ammessa la presenza di alloggi di custodia, di superficie utile non superiore a 100 mq per ogni lotto di dimensione non inferiore a mq 2.000

parcheggi privati 30 mq/100 mq Su

parcheggi pubblici 5 mq/100 mq Sf verde 10 mq/100 mq Sf.

• UI - Impianti, attrezzature civiche, militari e tecnologiche UI.1 - Attrezzature tecnologiche e servizi tecnici urbani

Sono compresi depuratori, inceneritori, centrali gas, energia elettrica, impianti telefonici, televisivi, ecc. con i relativi uffici e depositi.

Parcheggi di pertinenza 5% Sf.

UI.2 - Aree cimiteriali

Sono compresi i locali di servizio e di deposito

Parcheggi di pertinenza 5% Sf.

UI.3 - Attrezzature ferroviarie

Sono compresi gli impianti, le infrastrutture e gli edifici connessi al trasporto ferroviario nonché parcheggi di dimensione adeguata

UI.4 - Parcheggi attrezzati

Spazi attrezzati per la sosta di autoveicoli. Sono comprese le attività connesse quali autofficine, autolavaggi, ecc.



UI.5 - Attrezzature militari

Sono compresi gli edifici e gli impianti destinati alle attività militari e di relativi alloggi per il personale.

UI.6 - Discariche

Sono compresi le aree e gli impianti per lo stoccaggio e/o lo smaltimento di rifiuti, secondo la classificazione delle norme regionali vigenti.

articolo 7

Usi non previsti

Eventuali usi che non fossero stati espressamente previsti nei vari punti dell'articolo precedente saranno inseriti per assimilazione nel punto ritenuto più idoneo, mediante delibera di Consiglio Comunale.



TITOLO II

Capo III

definizione degli interventi attuazione degli interventi diretti

Articolo 8

CATEGORIE DI INTERVENTO

Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica sono sottoposti alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia, alle norme del PUC (e sono parte integrante del nuovo RUEC Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale)

-manutenzione ordinaria -manutenzione straordinaria

-restauro e risanamento conservativo

-ristrutturazione edilizia

-ristrutturazione urbanistica

-cambio di destinazione d'uso

-nuova costruzione

-depositi di materiale a cielo aperto

-demolizioni ed opere di demolizione

-interventi relativi al verde, ai parchi, ai giardini

-interventi per opere provvisorie

-interventi urgenti



8. 1 MANUTENZIONE ORDINARIA

Si definiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Sono opere di manutenzione ordinaria:

opere interne:

- riparazione, rinnovo e sostituzione di intonaci, rivestimenti, pavimenti, infissi e serramenti, impianti tecnologici (idraulico, elettrico, riscaldamento, igienico, di ventilazione, del gas), apparecchi sanitari, canne fumarie.

Opera esterne:

- pulitura, ripresa parziale di intonaci, senza alterazione dei materiali e delle tinte esistenti; - pulitura, riparazioni, sostituzione e tinteggiatura degli infissi esterni, dei manti di copertura, delle pavimentazioni esterne, di elementi architettonici (inferriate, bancali, cornici, gradini), senza alterazioni dei tipi esistenti e della forma;
- rifacimento parziale di rivestimenti esterni;
- installazione di canali di gronda e pluviali;
- riparazione o sostituzione di grondaie, pluviali e canne fumarie, canne di aspirazione, camini, senza alterazione della posizione e delle caratteristiche dimensionali.

Sono assimilabili a interventi di manutenzione ordinaria la messa in opera di doppi infissi e le impermeabilizzazioni (guaine, lastre ondulate, trattamenti impermeabilizzanti, guaine tagliamuro).

L'intervento di manutenzione ordinaria è soggetto alla sola comunicazione.

8. 2 MANUTENZIONE STRAORDIANARIA

Si definiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali, fatiscenti, degli edifici, per realizzare ed integrare



i servizi igienico- sanitari e tecnologici, che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso e aumenti di superficie utile.

Sono opere di manutenzione straordinaria:

opere interne:

- apertura e chiusura porte;
- demolizione e sostituzione di partizioni interne di qualsiasi materiale;
- rifacimento parziale o totale delle coperture, con il mantenimento della quota di colmo e di gronda, del manto di copertura (coppi o tegole) e delle relative finiture preesistenti;
- demolizione, sostituzione solai;
- adeguamento dello spessore delle murature perimetrali, delle coperture e dei solai, ai fini della coibentazione termica ed acustica;
- opere per realizzare ed integrare i locali per servizi igienico-sanitari e tecnologici e le relative canne di esalazione;
- creazione di interpiani e soppalchi che non determinino aumento della superficie utile (altezza libera non superiore a 1.80m);
- sottomurazioni ed interventi nel sottosuolo.

opere esterne:

- rifacimento di finiture esterne e tinteggiature, con o senza modificazione di materiale e colori;
- rifacimento totale di intonaci;
- rifacimento o sostituzione delle coperture quando non rientranti negli interventi considerati opere interne (come sopra definiti);
- sostituzioni di elementi architettonici (inferriate, bancali, cornici, zoccolature, gradini) senza modificazione dei tipi o della forma;
- consolidamento e rifacimento parziale di murature;
- installazione di cancelli, ed inferriate;



- installazione di antenne paraboliche e trasmittenti;
 - realizzazione di muri di sostegno e contenimento;
 - rifacimento totale di recinzioni e pavimentazioni esterne, senza modificazione dei tipi dei materiali, delle tipologie e della forma;
 - apertura e chiusura di una porta o una finestra;
 - installazione e sostituzione di vetrine con alterazione dei tipi, dei colori e dei materiali;
 - costruzione di nuove canne fumarie che interessino le pareti esterne dell'edificio;
 - realizzazione di manufatti esterni per la protezione di contatori del gas, di impianti elettrici, ecc. con eccezione dei singoli impianti relativi all'unità immobiliare;
 - costruzione di opere di allacciamento fognario;
- L'intervento di manutenzione straordinaria, è soggetto a comunicazione di asseveramento, nel rispetto delle norme statali vigenti (DIA), con esclusione degli interventi in zone o fabbricati sottoposti a vincolo.

8. 3 RESTAURO E RISANAMENTOCONSERVATIVO

Si definiscono interventi di restauro e risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio ed assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso e da provvedimenti normativi, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

L'intervento di restauro può comportare una modifica del numero delle unità immobiliari preesistenti solo dopo dimostrazione specifica della compatibilità con le caratteristiche distributive, architettoniche e morfologiche dell'edificio.

L'intervento di restauro è soggetto a comunicazione di asseveramento, nel rispetto delle norme statali vigenti (DIA).



8. 4 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Si definiscono interventi di ristrutturazione edilizia quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, senza aumento o recupero di superficie utile (recupero di soffitte, creazione di soppalchi, spostamento di solai, ecc.).

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Sono pertanto da considerarsi interventi di ristrutturazione edilizia:

- la modifica del posizionamento di scale ed elementi distributivi verticali, condominiali o comuni.
- la creazione di nuova superficie non residenziale, ottenuta anche attraverso diverso posizionamento dei solai (per la parte oggetto dell'intervento).
- il cambio di destinazione d'uso che non comporti aumento di superficie residenziale.
- la demolizione e ricostruzione di strutture perimetrali in misura non superiore al 50% del totale di esse. Qualora si superi tale percentuale, l'intervento è considerato come nuova costruzione.

L'intervento di ristrutturazione è soggetto a SUPERDIA.

8. 5 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

Si definiscono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli volti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi, che comportino

anche la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

L'intervento di ristrutturazione urbanistica è soggetto al semplice permesso di costruire se riferito a un singolo lotto, fermi restando i preesistenti rapporti urbanistici.



Quello riguardante un'area con più lotti o con modifiche ai rapporti urbanistici, è soggetto a permesso di costruire dopo la preventiva approvazione della proposta progettuale (PUA) da parte della Giunta Comunale.

8. 6 CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO

Per destinazione d'uso si intende la funzione urbanistico - economica prevalente svolta, assegnata a un bene immobile sia dagli strumenti urbanistici che dagli atti concessori. La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere chiaramente indicata nei progetti di intervento edilizio diretto e nei piani di attuazione.

È da considerarsi cambio di destinazione d'uso il passaggio da una all'altra delle seguenti categorie:

- residenziale
- industriale/artigianale
- direzionale/terziario
- commerciale
- turistica/ricettiva
- agricola e attività a essa connesse

Si ha cambio di destinazione d'uso di un immobile quando si realizza tale passaggio di categoria per più del 40% della sua superficie utile.

Il cambio della destinazione d'uso, con o senza opere edilizie, è consentito solo nell'ambito delle destinazioni ammesse nelle singole zone individuate dal PUC, mediante permesso di costruire.

Qualora modifichi in modo sostanziale i caratteri della zona di piano il cambio di destinazione d'uso, è considerato trasformazione urbanistica del territorio, e per questo soggetto a permesso di costruire previa approvazione da parte del Consiglio Comunale,



soggetto altresì ai parametri individuati per le singole funzioni nel capo II "Disciplina degli utilizzi".

8. 7 NUOVA COSTRUZIONE

Si definiscono nuova costruzione le opere edilizie volte a realizzare nuovi edifici e nuovi manufatti, sia fuori che entro - terra, anche in seguito a demolizione superiore al 50% di strutture perimetrali in edifici esistenti.

Il lotto di pertinenza di un edificio di nuova costruzione deve essere chiaramente individuato dagli elaborati di progetto e non può essere oggetto di frazionamento in modo da produrre più volume, alterando i rapporti urbanistici di piano.

L'intervento di nuova costruzione è soggetto a permesso di costruire.

8. 8 DEPOSITO MATERIALI A CIELO APERTO

Si definiscono depositi di materiali a cielo aperto gli spazi destinati al deposito di materiale e manufatti edilizi, di cantiere, nonché gli spazi per deposito ed esposizione di merci, con o senza vendita (roulotte, motorcaravan, autoveicoli nuovi ed usati, materiali vari), con esclusione delle discariche regolate da specifica normativa (DPR n. 915/1982, deposito di carcasse auto, ferrivecchi).

Gli interventi, se non esclusi nelle destinazioni di zona di P.U.C., sono sottoposti a permesso di costruire.

8. 9 DEMOLIZIONI

La demolizione è un intervento volto a rimuovere in tutto o in parte un manufatto.

La ricostruzione sullo stesso sedime o in sedime diverso dal preesistente equivale a tutti gli effetti a nuova costruzione.



Gli interventi di demolizione all'interno di aree tutelate (ZTO "A") sono sottoposti a permesso di costruire. In tutte le zone restanti gli interventi possono essere attuati per mezzo di DIA. Le demolizioni di opere abusive ordinate dal Sindaco non sono soggette ad autorizzazione.

8. 10 INTERVENTI RELATIVI AL VERDE AI PARCHI AIGIARDINI

Gli interventi relativi al verde, ai parchi, ai giardini, quando costituiscono intervento autonomo e comportano una modificazione al disegno ed alla struttura dell'impianto tipologico, sono soggetti ad autorizzazione.

Quando gli interventi costituiscono, invece, parte integrante di una più complessa opera edilizia ne seguono l'iter.

8. 11 INTERVENTI PER OPERE PROVVISORIE

Per far fronte a esigenze improvvise, contingenti o stagionali, quale la copertura con palloni pressostatici di impianti sportivi esistenti, e altro che comunque abbiano carattere di temporaneità, possono essere realizzati manufatti provvisori, non infissi al suolo e facilmente asportabili.

Tali interventi sono soggetti ad autorizzazione edilizia, nella quale sia espressamente indicata la scadenza della stessa. Il soggetto autorizzato a installare il manufatto provvisorio, dopo deposito di cauzione stabilito dall'amministrazione comunale, è tenuto a rimuovere lo stesso e a ripristinare l'area interessata entro 15 giorni successivi alla scadenza dell'autorizzazione; in caso di mancata rimozione e rimessa in pristino l'amministrazione provvede direttamente in danno dell'inadempiente.

8. 12 INTERVENTI URGENTI

Tutti gli interventi urgenti ed indifferibili, per motivi di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, possono essere eseguiti senza preventiva autorizzazione, con l'obbligo di darne



comunicazione immediata e comunque non oltre il termine di ventiquattro ore agli Uffici Comunali competenti, facendo seguire la comunicazione da opportuna e completa documentazione comprovante il carattere di urgenza ed indifferibilità dell'intervento.

Articolo 8 bis

CRITERI GENERALI PER BENEFICIARE DELLE INCENTIVAZIONI VOLUMETRICHE DI CUI ALL'ART. 3 COMMI 9 ter E SEGUENTI DELLA L.R. 13/2022 e ss.mm.ii.

8bis 1 - Ai sensi degli articolo 3 commi 9 ter e seguenti della L.R. 13/2022 e ss.mm.ii. nelle presenti norme, ove esplicitamente previsto ai seguenti articoli, sono previsti bonus volumetrici e di superficie utile finalizzati a promuovere il miglioramento della qualità architettonica e urbana nell'edilizia privata tramite la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, la scelta di soluzioni architettoniche e spaziali che si propongono nelle forme della contemporaneità, coniugando l'eredità della storia dei luoghi con la cultura e l'innovazione tecnologica, con interventi a elevate prestazioni in campo energetico-ambientale e paesaggistico come fissate dal Piano, il ricorso all'utilizzo di fonti rinnovabili e l'eventuale promozione della bioedilizia, dell'uso di materiali ecosostenibili e di miglioramento sismico.

8bis 2 - Al fine di garantire un adeguato livello di miglioramento delle prestazioni in campo energetico-ambientale, il ricorso all'utilizzo di fonti rinnovabili e l'uso di materiali ecosostenibili nelle presenti Norme si richiamano le *“Linee guida per la valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici in attuazione della L.R. n. 19/2009 così come modificata dalla L.R. n. 1/2011. Protocollo Itaca Campania sintetico”* approvate dalla Regione Campania con Delibera di G.R. n. 145 del 12/04/2011. I punteggi richiamati nei seguenti articoli delle presenti NTA andranno calcolati secondo i punti 1 e 2 di tali Linee guida per la valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici approvate dalla Regione Campania con Delibera di G.R. n. 145 del 12/04/2011.

8bis. 3 - Le procedure per la autovalutazione delle prestazioni secondo le richiamate Linee guida

P.U.C. - Norme Tecniche di Attuazione



Piano Urbanistico Comunale di RECALE
Regione Campania – Provincia di Caserta

sono a carico del progettista che ne assevererà i risultati in fase di progetto e del direttore dei lavori che ne assevererà i risultati a lavori ultimati. L'asseverazione delle prestazioni del Progettista e del Direttore dei Lavori sono documenti necessari per l'ottenimento del titolo abilitativo e dell'agibilità.

8bis 4 - Ai fini del raggiungimento del miglioramento sismico, qualora previsto dai successivi articoli delle NTA, si fa riferimento al capitolo 8.4.3 delle NTC 2018 (D.M. 17 gennaio 2018).

8bis 5 - Ai fini dell'applicazione dei bonus si considerano edifici residenziali:

- nelle zone omogenee diverse dalle zone D e E: edifici legittimamente destinati ad uso "UA.1 – Residenza" così come definito all'art. 6 delle presenti NTA nella misura minima del 50% del volume legittimamente esistente dell'intero edificio;
- nelle zone omogenee D e E: edifici legittimamente destinati ad uso "UA.1 – Residenza" così come definita all'art. 6 delle presenti NTA nella misura minima del 70% del volume legittimamente esistente dell'intero edificio.

8bis 6 – Negli interventi di cui al presente articolo dovrà essere sempre garantita la presenza di una mini - isola ecologica nel rispetto dell'art. 9 del Regolamento di Gestione e Rifiuti urbani di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 25/11/2021.



Capo IV

ZONIZZAZIONE

zone territoriali omogenee

articolo 9

Disposizioni generali

In tutte le zone omogenee dovranno essere osservate le prescrizioni previste nella cartografia, nelle presenti norme e nella relazione geologica e nelle indicazioni contenute nella relazione agronomica per quanto concerne le specie vegetazionali.

ZONA A

Per poter consentire interventi su immobili ricadenti in Zona A l'Amministrazione Comunale dovrà obbligatoriamente dotarsi di Piano di Recupero esteso all'intera zona. Nelle more dell'approvazione di detto Piano saranno consentiti esclusivamente lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, fermo restando la preventiva autorizzazione della Soprintendenza ove richiesto.

In mancanza di un Piano di Recupero di iniziativa pubblica dell'intera zona, al fine di non immobilizzare interventi in zona A, è consentito al privato la realizzazione di un Piano di Recupero, da approvare da parte dell'Amministrazione, esteso almeno all'intero lotto edificato in cui ricade l'intervento.



articolo 10

Zona A: edifici e aree di interesse culturale

La zona A comprende gli edifici storici aventi caratteri di pregio da salvaguardare, individuati nella tavola AS.3 di analisi ed inquadramento storico indipendentemente dalla data della loro costruzione, quelli vincolati ai sensi della L 490/99 e i contesti ambientali che si ritengono intangibili o vincolati. Nei fabbricati citati, come nell'ambiente naturale, si interviene con i criteri del restauro e del ripristino.

10.1 Interventi sui fabbricati storici di pregio

(all'interno e all'esterno del centro urbano)

Per "fabbricato storico" si intendono gli edifici già presenti nel catasto del '39 e nelle cartografie precedenti che non abbiano subito interventi di ricostruzione o che siano stati ripristinati nelle stesse conformazioni (morfologiche e materiche) originali.

I fabbricati storici di pregio sono individuati in modo particolare nella tavola AS.3 di riconoscimento del territorio.

Le prescrizioni includono sempre anche l'area di loro pertinenza.

Gli interventi su edifici vincolati dalla legge 490 del 1999 (ex legge 1089 del '39) dovranno essere sottoposti al parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici. Così dicasi per le aree vincolate ai fini paesistici.

*Gli interventi sugli immobili sottoposti al regime di salvaguardia, previsto dall'art.12 del D.Lgs 42/2004, dovranno obbligatoriamente essere preventivamente autorizzati secondo quanto prescritto dall'art.21 del citato decreto – prescrizioni Soprintendenza di Caserta.**

**Comma inserito in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione V.I.A.-VAS del Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania - prot.*

009910408/02/2012



Interventi ammessi

- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria

solo in presenza di Piano di Recupero:

- Demolizione parziale
- Nuove opera parziali
- restauro
- risanamento conservativo e/o ristrutturazione
- ripristino filologico
- ripristino tipologico

10.2 Interventi sui fabbricati compresi in Zona A diversi da quelli storici

(all'interno e all'esterno del centro urbano)

Tutti i fabbricati ricadenti in Zona A, non aventi i caratteri storici di pregio, sui quali si debba intervenire, indipendentemente dalla gravità dei danni subiti da eventi sismici e dal degrado delle loro strutture, possono essere riparati e trasformati parzialmente o totalmente. Il rifacimento totale o parziale dell'immobile, che può portare ad organismi anche diversi da quelli esistenti, mediante interventi su elementi costruttivi sia strutturali che distributivi, deve essere realizzato generalmente, nel rispetto della volumetria esistente. Sono ammessi incrementi volumetrici non superiori al 10% per la realizzazione di superfici non residenziali, strettamente necessarie all'abitazione e parziali incrementi della superficie utile, non superiore al 10% dell'esistente, con un minimo di 11 mq per la realizzazione di servizi (bagno e cucina) indispensabili per rendere funzionale l'alloggio. In ogni caso andrà conservato il rapporto esistente tra area di sedime dei fabbricati esistenti e aree libere.



Interventi ammessi:

- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria ***solo in presenza di Piano di Recupero:***
 - demolizione parziale o totale con ricostruzione
 - nuove opera parziali
 - restauro
 - risanamento conservativo e/o ristrutturazione
 - ripristino filologico
 - ripristino tipologico

Articolo 11

CATEGORIE DI INTERVENTO (SOLO ZONA A)

27

11.1- demolizioni parziali

(demolizioni senza ricostruzione di superfetazioni orizzontali e verticali):

Se queste demolizioni parziali riguardano l'esterno, sono ammesse solo come parti di un progetto di restauro o ristrutturazione dell'intera unità, secondo le modalità degli articoli successivi.

Se trasformano invece la distribuzione interna, rispettando la destinazione d'uso, è sufficiente la relazione di un professionista abilitato che dichiari l'osservanza delle norme di sicurezza e igienico - sanitarie e i criteri inerenti il restauro o la ristrutturazione.

11.2- nuove opere parziali

(opere interne o esterne che realizzano nell'unità edilizia nuove parti prima non esistenti) Se queste nuove opere parziali riguardano l'esterno, sono ammesse solo se e in quanto compatibili con un progetto di restauro o ristrutturazione o di ripristino dell'intera unità.



Se trasformano invece la distribuzione interna, rispettando la destinazione d'uso, è sufficiente la relazione di un professionista abilitato che dichiari l'osservanza delle norme di sicurezza e igienico - sanitarie e i criteri inerenti il restauro o la ristrutturazione.

11.3- restauro.

E' formato da un insieme sistematico di opere, rivolte a conservare l'organismo edilizio rispettando i suoi elementi formali, le sue caratteristiche tipologiche e le destinazioni d'uso originarie e/o compatibili con la struttura edile. Le opere di restauro possono prevedere interventi di ripristino filologico. Ovvero interventi di ripristino tipologico.

Gli interventi di restauro sono esenti da qualsiasi onere.

11.4- ripristino filologico / ripristino tipologico.

L'intervento di ripristino è finalizzato alla ricostruzione dell'edificio preesistente demolito in tutto o in parte o in condizioni statiche generali tali da rendere tecnicamente impossibili altri tipi di intervento. Il ripristino filologico riguarda edifici appartenenti alle tipologie edifici specialistici *civili o religiosi e palazzi quando esiste una documentazione del progetto originale*, ovvero una documentazione grafica (rilievo) o fotografica, dell'assetto originale. Il ripristino filologico si rende necessario quando l'edificio da conservare è perduto in tutto o in gran parte, o quando lo stato di conservazione rende preferibile la demolizione e ricostruzione testuale delle strutture, estesa alla maggiore parte dell'unità edilizia. Esso ha per condizione la disponibilità di una documentazione appropriata dell'organismo originario, che diventa la guida vincolante per la ricostruzione.

Il ripristino tipologico riguarda gli altri edifici di cui non esiste una documentazione dell'assetto originario, ma solo una conoscenza delle caratteristiche tipologiche, costruttive e materiche che dovranno essere adeguatamente rispettate.



11.5- demolizione totale con ricostruzione.

L'intervento di demolizione con ricostruzione è finalizzato al recupero delle volumetrie dell'edificio preesistente, demolito in tutto o in parte o in condizioni statiche generali tali da rendere tecnicamente non convenienti altri tipi d'intervento.

L'intervento di demolizione con ricostruzione riguarda le tipologie di edifici non aventi caratteri storici di pregio, ma ricadenti comunque in zona A. Per tali edifici non esiste vincolo di rispetto dell'assetto originale, ma il rispetto della volumetria esistente nei limiti di quanto specificato all'articolo 10.2.

11.6 – Interventi i sensi dell'art. 3 comma 9 ter e seguenti della L.R.13/2022

Lì dove è consentita l'attuazione di interventi di Ristrutturazione edilizia e demolizione e ricostruzione è altresì possibile beneficiare una ed una sola volta di un bonus volumetrico:

- del 20% della volumetria esistente legittimamente assentita nel caso di ristrutturazione edilizia;
- del 35% della volumetria esistente legittimamente assentita nel caso di demolizione e ricostruzione totale.

Tali bonus volumetrici sono conseguibili se:

- si tratta di edifici residenziali così come definiti dall'art. 8 bis delle presenti NTA;
- se l'intervento prevede il raggiungimento di un punteggio minimo prestazionale così come definito all'art. 8 bis delle presenti NTA di 1,5 nel caso di ristrutturazione edilizia e 2 in caso di demolizione e ricostruzione;
- se l'intervento prevede l'ottenimento di almeno un salto di classe sismica attraverso interventi di miglioramento sismico;
- se l'immobile oggetto di intervento già ha usufruito della L.R. n° 19/2009 e ss.mm.ii può incrementare della differenza volumetrica prevista dal presente articolo a condizione



che rispetti i criteri fissati ai punti a) e b).

Nella realizzazione degli interventi oltre alle prescrizioni di cui al successivo art. 12, dovrà essere garantito un adeguato inserimento nel contesto urbano, operando i seguenti accorgimenti:

- privilegiare bucatore di dimensioni analoghe a quelle riscontrabili nelle facciate storiche contermini posizionate secondo scansioni analoghe;
- allineare dove possibile le gronde, arretrando rispetto al filo strada eventuali piani eccedenti la linea di gronda storica;
- evitare rivestimenti ceramici, infissi anodizzati, materiali cromati e intonaci cementizi.

Articolo 12

Prescrizioni comuni per gli interventi su fabbricati classificati come zona A

(manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo e/o ristrutturazione)

- Per interventi di rifacimento dell'intonaco esterno si deve sempre utilizzare calce e grassello di calce nella proporzione del 40- 45%, sabbia fine di fiume, derivati da caseina come aggrappante e pigmenti "terra". I pigmenti color "terra" (di Siena; ocra chiaro e ocra scuro, rosa) sono da ricercare nella gamma di colori che già da prima dell'800 fanno parte della tradizione Casertana e che a RECALE sono ripresi e riproposti anche nell'immediato secondo dopoguerra.
- Per i manti di copertura e pavimentazioni esterne sono da utilizzare tecniche e materiali (lapidei o cotti) tradizionali, quando non sono recuperabili quelli originali.
- Il consolidamento delle strutture verticali esterne e interne si deve attuare mediante sistemi statici tradizionali con l'utilizzo prevalente di ferro e legno.
- La sostituzione di singoli elementi di orditura delle strutture orizzontali (volte, solai, coperture) deve ripetere preferibilmente il disegno, la forma e le tecniche di appartenenza all'epoca in cui venne realizzato il fabbricato.
- Il rifacimento di elementi architettonici - decorativi, come inferriate, bancali, grondaie,



cornicioni ecc. deve tendere a ripetere tecniche e forme analoghe a quelle originali.

articolo 13

DESTINAZIONE D'USO ZONA A

Gli usi compatibili con la struttura del centro urbano sono prevalentemente:

- RESIDENZIALI
- CULTURALI SCOLASTICHE SOCIALI
- COMMERCIALI
- BUROCRATICO AMMINISTRATIVE
- RICETTIVI DI SERVIZIO

13.1- Le attrezzature civili religiose collettive esistenti sono confermate salvo diversa indicazione degli elaborati del piano che possono individuare ulteriori destinazioni d'uso.

13.2- L'uso è in funzione della tipologia dell'edificio ossia ogni singola unità edilizia è destinata a funzioni compatibili con l'impianto tipologico di appartenenza. La stragrande maggioranza degli edifici considerati storici è rappresentato da palazzi sette-ottocenteschi e da quelli di epoca più recente. Oltre alle attività residenziali

sono sempre ammesse attività di rappresentanza anche commerciale. Le attività non residenziali potranno interessare solo quegli edifici o parti di edificio la cui organizzazione tipologica e i cui caratteri architettonici siano compatibili; ovvero quegli ambienti che, per caratteristiche costruttive, dimensionali e igienico-sanitarie, non possono essere adibiti a uso residenziale.

In ogni caso non sono consentiti usi abitativi dei vani terranei prospettanti direttamente su strade o piazze pubbliche.

13.3- Le attività commerciali e artigianali ammesse in combinazione con la residenza non debbono essere nocive, inquinanti, rumorose. Tali requisiti devono essere verificati secondo modalità delle leggi e dei regolamenti in materia.



13. 4- Il Sindaco può sempre opporre divieto a destinazioni d'uso che, per tipo di attività svolta, per i movimenti di traffico indotti, o per altri motivi possano danneggiare l'equilibrio urbanistico del centro urbano.

articolo 14

Interventi sull'ambiente naturale

Con un colore verde scuro e verde scuro a punti, sono state indicate nelle tavole di progetto, le zone di interesse paesaggistico. Sono zone intangibili indipendentemente dalla proprietà del suolo. Al loro interno possono esserci zone vincolate dal piano paesistico (verde scuro, e per esse l'intervento deve essere valutato dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici della Campania). Anche le aree di pertinenza delle ville storiche sono sottoposte al vincolo della legge 490 del'99.

Gli interventi ammessi sono il restauro e il ripristino filologico.

Per restauro dell'ambiente si intendono quegli interventi tesi al mantenimento delle compagini arboree e vegetazionali esistenti o la loro sostituzione con quelle proprie della documentazione storica. Nel caso di ripristino in tutte le aree segnate con il colore verde scuro e verde scuro a punti, il progetto dovrà essere accompagnato da una relazione agro vegetazionale che attesti l'appartenenza alle specie autoctone della vegetazione di nuova piantumazione.

I criteri di intervento sono espressamente contenuti nella relazione sulle caratteristiche agrovegetazionali che è parte integrale di questo strumento urbanistico.



ZONA B

articolo 15

AREE EDIFICATE E/O DI COMPLETAMENTO

Sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A, così come definite all'art. 2 della D.M. 1444 del 2.4.68, nonché quelle per le quali è stato approvato un Piano Attuativo.

La zona B indicata nel presente piano è costituita da tutte le aree costruite - più o meno in conformità degli strumenti urbanistici redatti negli ultimi cinquanta anni nel Comune di RECALE o condonate con apposita procedura.

In essa sono ammesse, oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia, la demolizione e la ricostruzione degli edifici esistenti e la realizzazione delle opere e fabbricati contenuti nei Piani Attuativi già approvati.

L'intervento, se e in quanto finalizzato a ottenere un oggetto edilizio che stabilisca un rapporto di congruità e compatibilità, in termini dimensionali e qualitativi, con gli elementi del contesto urbanistico in cui si prevede di intervenire, può essere attuato conservando i volumi esistenti al momento dell'adozione del presente strumento urbanistico.

Gli interventi di demolizione con ricostruzione, sono regolamentati secondo gli artt. 10.2 comma 2 e 11.5 e con procedura di intervento diretto.

In generale per le aree già edificate:

- È consentita l'altezza massima dell'edificio pari a metri 10,80;
- Qualora sul confine esista un fabbricato, è possibile la costruzione in aderenza a termine del Codice Civile;



Piano Urbanistico Comunale di RECALE
Regione Campania – Provincia di Caserta

- La distanza dalle strade, fermo restando il rispetto del Codice della Strada sarà pari a quella degli edifici confinanti sul medesimo fronte strada.
- Qualora i due edifici confinanti abbiano dalla strada distanze diverse, sarà rispettata quella che rappresenta la prevalente nello stesso fronte strada nell'isolato.
- Le recinzioni su strada, fermo restando il rispetto del Codice della Strada, dovranno rispettare l'allineamento e l'altezza di quelle adiacenti. Qualora queste presentino difformità saranno mantenuti l'allineamento e l'altezza di quella, tra le due, che rappresenti le caratteristiche prevalenti relativamente allo stesso fronte strada nell'isolato.

Ai sensi dell'art.3 comma 9 ter e seguenti della L.R.13/2022 e ss.mm.ii. nell'attuazione degli interventi prima richiamati di ristrutturazione e di demolizione e ricostruzione totale è possibile beneficiare una ed una sola volta di un bonus volumetrico:

- a) del 20% della volumetria esistente legittimamente assentita nel caso di ristrutturazione edilizia;
- b) del 35% della volumetria esistente legittimamente assentita nel caso di demolizione e ricostruzione totale.

Tali bonus volumetrici sono conseguibili se:

- si tratta di edifici residenziali così come definiti dall'art. 8 bis delle presenti NTA;
- se l'intervento prevede il raggiungimento di un punteggio minimo prestazionale così come definito all'art. 8 bis delle presenti NTA di 1,5 nel caso di ristrutturazione edilizia e 2 in caso di demolizione e ricostruzione;
- se l'intervento prevede l'ottenimento di almeno un salto di classe sismica attraverso interventi di miglioramento sismico;

Se l'immobile oggetto di intervento già ha usufruito della L.R. n° 19/2009 e ss.mm.ii può incrementare della differenza volumetrica prevista dal presente articolo a condizione che rispetti i criteri fissati ai punti a) e b).



Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica predisposti anche in forza di un Piano Attuativo e/o intervento diretto redatto a seguito di concorso di progettazione, così come previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 13 della L.R. 19/2019, è previsto un bonus massimo complessivo pari al 35% della volumetria.

Nell'attuazione di tali interventi è possibile raggiungere un'altezza massima pari a 13 m in luogo dei 10,80 m prima richiamati qualora il rispetto dei limiti derivanti dal rispetto di fasce di rispetto stradali, ferroviarie, distanze minime dal confine e dalle costruzioni impedisca lo sviluppo in pianta degli immobili di progetto. I bonus sono applicabili anche agli interventi relativi a Permessi di costruire rilasciati ma che non hanno ancora dato avvio ai lavori.

La zona **B** individuata nel Piano Urbanistico:

15.1 Zona B

E' la zona "satura" in aree costruite prevalentemente nel secondo dopoguerra con interventi temporalmente differiti e con difformità volumetriche a volte anche notevoli.

Essa comprende gli interventi in essere, non realizzati del tutto o parzialmente realizzati - o realizzati con misure difformi alle prescrizioni definite dal P.D.F. vigente al momento della costruzione - ovvero non ancora attuati ma concessi con patto ancora valido con l'Amministrazione Comunale. In queste aree valgono i parametri stabiliti negli atti amministrativi.

E' prevista la ristrutturazione, la demolizione e ricostruzione, totale o parziale e l'attuazione dei Piani approvati. In ogni caso, al fine di migliorare l'assetto qualitativo del luogo nonché la vivibilità delle abitazioni, secondo i criteri stabiliti nell'articolo precedente, è consentito un aumento di superficie utile nel rispetto della volumetria preesistente e di quanto specificato agli artt. 10.2 comma 2 e 11.5 e con procedura di intervento diretto.

Esclusivamente per le aree perimetrare come insediamenti abusivi presenti al 31/03/2003 e sanate, opportunamente individuate nella Tavola SP2 con opportuna simbologia, in quanto



*urbanizzate e assimilabili a zona B satura, sono consentiti interventi secondo la normativa prevista per le zone B.*¹

articolo 16

Zona B - Usi

Per la zona B sono consentiti i seguenti usi fatte salve eventuali prescrizioni: UA.1

Abitazioni

UA.2 Abitazioni collettive

UAR.1 Attività ricettive di tipo alberghiero ed extra alberghiero

UAS.1 Attività commerciali di vicinato

UAS.2 Pubblici esercizi

UAS.3 Usi diffusivi

UAS.9 Attività culturali di ritrovo e spettacolo

UAS.10 Servizi sociali

UAS.12 Attrezzature per lo sport

articolo 17

Attività alberghiero-ricettiva in zona B

Nel centro urbano le attività alberghiere sono normate senza limiti di superficie con obbligo di conservazione del rapporto esistente tra area di sedime dei fabbricati e aree libere. E' consentito un aumento fino al 30% della superficie utile in tutte le attività alberghiere esistenti con un incremento volumetrico che in ogni caso sarà non superiore al 10% e che non comporti l'impegno dell'attuale suolo libero.

Per i nuovi esercizi alberghieri deve essere garantita la disponibilità di parcheggio privato e pubblico conforme agli standard indicati, anche mediate l'uso di aree private non

¹ Comma inserito a seguito di accoglimento di osservazioni al Piano da parte del Consiglio Comunale e modificato a seguito di Verifica Tecnica da parte dell'Amministrazione Provinciale.



pertinenziali della struttura.

articolo 18

Marciapiedi

In tutte le aree in zona B prospettanti su strade di qualsiasi tipo e natura purché pubbliche, è fatto l'obbligo in caso di demolizione e ricostruzione o di nuova costruzione, di realizzare, ove non già presente su suolo pubblico di dimensioni pari a quella appresso richiesta, un marciapiede all'interno del proprio lotto di larghezza non inferiore a metri 1,8 per tutto il tratto adiacente alle strade, fermo restando la prevalente disciplina del rispetto degli allineamenti. Il marciapiede deve essere realizzato in materiale non bituminoso, per es. con "autobloccanti" o con cubetti di porfido o con lastre di trachite.

articolo 19

Industrie esistenti

Le industrie esistenti al di fuori delle aree esplicitamente individuate per tale uso, nella cartografia alla scala 1:2000 e disciplinate nel capitolo successivo (zone D) andranno necessariamente delocalizzate, anche attraverso forme di incentivazione, regolamentate da apposite convenzioni da stipularsi con l'Amministrazione Comunale. Nel caso di trasformazione in residenza o attività ricettiva, ove compatibile con gli usi del comparto così come individuati dal Piano delle Zone, valgono gli stessi parametri di cui all'art. 17: obbligo di conservazione del rapporto esistente tra area di sedime dei fabbricati e aree libere.

L'eventuale incremento volumetrico sarà consentito purché non comporti l'impegno dell'attuale suolo libero e non sia superiore al 10%.



ZONE C

articolo 20

ZONE C: NUOVE AREE EDIFICABILI

Sono le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi come definite all'art. 2 del DIM 2.4.68 n. 1444.

Si tratta di aree sulle quali si prevede l'estensione dell'urbanizzazione o la riqualificazione dell'esistente con nuovi interventi su aree libere.

Il rilascio del permesso di costruire in tali zone, è subordinato all'approvazione di PUA di iniziativa privata, pubblica o mista, così come previsto dalla LR 16/04 art.34, esteso all'intero comparto.

Per tutti gli interventi in zona C viene introdotto l'obbligo di garantire, all'interno della superficie fondiaria, una quota di fondo permeabile pari al 30% dell'area non destinata strettamente all'edificazione. I nuovi fabbricati dovranno essere corredati da certificazione energetica.

20.1 - C.0

E' un comparto in un'area ancora libera, individuata in prossimità della zona B, destinata oltre che per la residenza, alla localizzazione di aree per standard derivanti da fabbisogni pregressi.

In essa valgono i seguenti parametri:

- l'indice di edificabilità massimo **It** è di **0,82** metri cubi su metro quadro di superficie territoriale del comparto.
- Il rapporto di copertura **Rc** pari al **35%** della superficie fondiaria.



Piano Urbanistico Comunale di RECALE
Regione Campania – Provincia di Caserta

- l'altezza degli edifici può variare da 2 a 3 piani con un massimo **Hmax = 10,5** metri.
- La densità fondiaria è stabilita dal Piano Urbanistico Attuativo che dovrà necessariamente interessare l'intero comparto.
- la distanza dai confini dovrà essere pari almeno a **5** metri e comunque non inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato in caso di confine libero; la distanza tra i fabbricati non dovrà essere comunque inferiore alla maggiore delle altezze dei fabbricati prospettanti e comunque non inferiore a **10** metri nel caso di pareti finestrate.
- E' ammissibile la costruzione a confine, per i soli confini interni della zona, previo accordo scritto tra gli interessati, è esclusa la possibilità di costruire sul confine della zona C con altre e diverse zone omogenee salvo le costruzioni in aderenza a fabbricati preesistenti.
- La distanza dalle strade, fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, dovrà essere conformata ai limiti di rispetto previsti nell'elaborato grafico SP2; tale distanza potrà essere pari a quella degli edifici confinanti sul medesimo fronte strada se non diversamente specificato nella tavola SP2.
- la superficie destinata a standard urbanistici deve essere pari ad almeno il 60% della superficie territoriale del comparto, da trasferire al Comune mediante convenzione al momento dell'approvazione del PUA, che dovrà interessare l'intero comparto, all'interno della quale si dovranno prevedere anche le aree per gli standard di legge proporzionati in base agli abitanti da insediare e secondo le esigenze dell'Amministrazione. La superficie trasferita al Comune mediante convenzione, sarà destinata, secondo le tavole di piano, ad attività d'interesse pubblico.
- all'interno del comparto non è consentita la monetizzazione di quote di standard per le urbanizzazioni primarie e secondarie – le soluzioni indicate nelle planimetrie di Piano sono meramente indicative e non prescrittive se non per i parametri edificatori indicati (St, Sf, It, Su, Sc, Rc, altezza, ecc.). Le soluzioni indicate rappresentano solo una guida progettuale per gli aspetti



compositivo planimetrici.

20.2 C.1

Si interviene mediante comparti definiti nelle tavole di progetto.

All'interno dei comparti non è consentita la monetizzazione di quote di standard per le urbanizzazioni primarie e secondarie.

- l'indice di edificabilità massimo territoriale **It** è di **1,74** metri cubi su metro quadro di superficie territoriale del comparto;
- Il rapporto di copertura utilizzato **Rc** non dovrà essere superiore al **40%** della superficie fondiaria;
- La densità fondiaria è stabilita dal Piano Urbanistico Attuativo che dovrà necessariamente interessare l'intero comparto;
- l'altezza degli edifici può variare da 2 a 3 piani per un massimo **Hmax= 10.50m**;
- la distanza dai confini dovrà essere pari almeno a **5** metri e comunque non inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato in caso di confine libero; la distanza tra i fabbricati non dovrà essere comunque inferiore alla maggiore delle altezze dei fabbricati prospettanti e comunque non inferiore a **10** metri nel caso di pareti finestrate;
- E' ammissibile la costruzione a confine, per i soli confini interni della zona, previo accordo scritto tra gli interessati, è esclusa la possibilità di costruire sul confine della zona C con altre e diverse zone omogenee salvo le costruzioni in aderenza a fabbricati preesistenti;
- La distanza dalle strade, fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, dovrà essere conformata ai limiti di rispetto previsti nell'elaborato grafico SP2; tale distanza potrà essere pari a quella degli edifici confinanti sul medesimo fronte strada se non diversamente specificato nella tavola SP2;
- la superficie destinata a standard urbanistici dev'essere pari ad almeno 18 mq/ab



insediato nell'area, dei quali 4,5 mq/ab destinati a istruzione dell'obbligo, 2,0 mq/ab per servizi di interesse collettivo, 2,5 mq/ab per parcheggi pubblici e 9 mq/ab destinato a verde pubblico e attrezzature sportive pubbliche (LR.14/82).

L'ubicazione delle attrezzature dei servizi indicate nelle planimetrie di Piano, sono indicative e non prescrittive se non per i parametri edificatori indicati (St, Sf, It, Su, Sc, Rc altezza, ecc.) e per gli elementi espressamente riportati nella Relazione Generale. Le soluzioni indicate rappresentano solo una guida progettuale per gli aspetti compositivo planimetrici.

*L'altezza massima dei fabbricati realizzabili sul lotto di terreno ricadente nel comparto III della zona C1, area contigua all'immobile "Palazzo Vestini-Campagnano", non può superare 6.50 m. ***

20.3 C.2

Sono comparti che ricalcano aree - ancora libere o parzialmente libere, individuate in prossimità di zone edificate, destinate alla residenza, e alla localizzazione di aree per standard.

In essi valgono i seguenti parametri:

- l'indice di edificabilità massimo **It** è di **1,31** metri cubi su metro quadro di superficie territoriale del comparto.
- Il rapporto di copertura **Rc** consentito è pari al **35%** della superficie fondiaria.
- l'altezza degli edifici può variare da 2 a 4 piani per un massimo **Hmax = 13 m**
- la distanza dai confini dovrà essere pari almeno a **5** metri e comunque non inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato in caso di confine libero; la distanza tra i fabbricati non dovrà essere comunque inferiore alla maggiore delle altezze dei fabbricati prospettanti e comunque non inferiore a **10** metri nel caso di pareti finestrate.
- E' ammissibile la costruzione a confine, per i soli confini interni della zona, previo accordo scritto tra gli interessati, è esclusa la possibilità di costruire sul confine della zona C con

** Comma inserito in ottemperanza alla lettera b) del parere espresso dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici prot. 0027265 30/11/2011.



- altre e diverse zone omogenee salvo le costruzioni in aderenza a fabbricati preesistenti.
- La distanza dalle strade, fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, dovrà essere conformata ai limiti di rispetto previsti nell'elaborato grafico SP2; tale distanza potrà essere pari a quella degli edifici confinanti sul medesimo fronte strada se non diversamente specificato nella tavola SP2.
 - la superficie destinata a standard urbanistici deve essere pari ad almeno 18 mq per abitante insediato, da trasferire al Comune mediante convenzione al momento dell'approvazione del PUA. La superficie trasferita al Comune mediante convenzione, sarà destinata, secondo le tavole di piano, ad attività di interesse pubblico.
 - all'interno dei comparti non è consentita la monetizzazione di quote di standard per le urbanizzazioni primarie e secondarie

Le soluzioni indicate nelle planimetrie di Piano sono meramente indicative e non prescrittive se non per i parametri edificatori indicati (St, Sf, It, Su, Sc, Rc, altezza, ecc.). Le soluzioni indicate rappresentano solo una guida progettuale per gli aspetti compositivo planimetrici.

20.4 C.2x

La cartografia di Piano, individua il **comparto I zona C2x**, nell'area in cui insiste l'ICC (Industria Calce Casertana). Per tale area l'Amministrazione Comunale con atto n. 40 del 10/03/2006 stipulava accordo con detta Società nel quale, la necessità di delocalizzazione dell'industria, da parte della stessa amministrazione, veniva compensata con la trasformazione dei volumi esistenti, parte destinandoli ad uso abitativo e parte ad uso diverso.

In particolare, a termini di detta convenzione, capo H comma 3, e successive integrazioni che viene qui recepito, è stato previsto il recupero urbanistico di detta area mediante la trasformazione del sito industriale della ICC in area commerciale-residenziale con un volume



complessivo di mc 30.000 (già presente come opificio industriale) ripartito in 15.000 mc per la quota residenziale ed altrettanti per la quota commerciale.

I rapporti di copertura utilizzabili sono quelli individuati all'art.19 delle presenti norme; per gli ulteriori parametri di riferimento (distanze, altezze e standards) si dovranno considerare quelli della zona C2, per gli interventi residenziali, e quelli della zona D2 per gli usi terziario-commerciale.

L'area prima dell'eventuale utilizzo necessita di caratterizzazione e bonifica.^{††}

20.5 C.3

E' un comparto in un'area ancora libera, individuata in prossimità della zona B, destinata oltre che per la residenza, alla localizzazione di aree per standard derivanti da fabbisogni pregressi.

In essa valgono i seguenti parametri:

- l'indice di edificabilità massimo **It** è di **1,27** metri cubi su metro quadro di superficie territoriale del comparto;
- Il rapporto di copertura **Rc** consentito è pari al **35%** della superficie fondiaria;
- La densità fondiaria è stabilita dal Piano Urbanistico Attuativo che dovrà necessariamente interessare l'intero comparto;
- l'altezza degli edifici può variare da 2 a 4 piani con un massimo **Hmax = 13**metri;
- la distanza dai confini dovrà essere pari almeno a **5** metri e comunque non inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato in caso di confine libero; la distanza tra i fabbricati non dovrà essere comunque inferiore alla maggiore delle altezze dei fabbricati prospettanti e comunque non inferiore a **10** metri nel caso di pareti finestrate;

^{††} Comma inserito in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione V.I.A. - VAS del Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania - prot. 0099104 08/02/2012



- E' ammissibile la costruzione a confine, per i soli confini interni della zona, previo accordo scritto tra gli interessati, è esclusa la possibilità di costruire sul confine della zona C con altre e diverse zone omogenee salvo le costruzioni in aderenza a fabbricati preesistenti;
- La distanza dalle strade, fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, dovrà essere conformata ai limiti di rispetto previsti nell'elaborato grafico SP2; tale distanza potrà essere pari a quella degli edifici confinanti sul medesimo fronte strada se non diversamente specificato nella tavola SP2.
- la superficie destinata a standard urbanistici deve essere pari ad almeno il 18 mq per abitante insediato, da trasferire al Comune mediante convenzione al momento dell'approvazione del PUA. La superficie trasferita al Comune mediante convenzione, sarà destinata, secondo le tavole di piano, ad attività di interesse pubblico.
- all'interno del comparto non è consentita la monetizzazione di quote di standard per le urbanizzazioni primarie e secondarie

Le soluzioni indicate nelle planimetrie di Piano sono meramente indicative e non prescrittive se non per i parametri edificatori indicati (St, Sf, It, Su, Sc, Rc, altezza, ecc.). Le soluzioni indicate rappresentano solo una guida progettuale per gli aspetti compositivo planimetrici.

20.6 C.4

E' un comparto in un'area ancora libera, individuata in prossimità della zona B, destinata oltre che per la residenza, alla localizzazione di aree per standard derivanti da fabbisogni pregressi.

In essa valgono i seguenti parametri:

- l'indice di edificabilità massimo **It** è di **1.13** metri cubi su metro quadro di superficie territoriale del comparto;
- Il rapporto di copertura **Rc** consentito è pari al **40%** della superficie fondiaria;
- l'altezza degli edifici può essere di 1 piano fuori terra con un massimo **Hmax= 4,5** metri;



- la distanza dai confini dovrà essere pari almeno a **5** metri e comunque non inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato in caso di confine libero; la distanza tra i fabbricati non dovrà essere comunque inferiore alla maggiore delle altezze dei fabbricati prospettanti e comunque non inferiore a **10** metri nel caso di pareti finestrate;
- E' ammissibile la costruzione a confine per soli confini interni della zona, previo accordo scritto tra gli interessati, è esclusa la possibilità di costruire sul confine della zona C con altre e diverse zone omogenee salvo le costruzioni in aderenza a fabbricati preesistenti;
- La distanza dalle strade, fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, dovrà essere conformata ai limiti di rispetto previsti nell'elaborato grafico SP2; tale distanza potrà essere pari a quella degli edifici confinanti sul medesimo fronte strada se non diversamente specificato nella tavola SP2;
- la superficie destinata a standard urbanistici deve essere pari ad almeno il 18 mq per abitante insediato, da trasferire al Comune mediante convenzione al momento dell'approvazione del PUA. La superficie trasferita al Comune mediante convenzione, sarà destinata, secondo le tavole di piano, ad attività di interesse pubblico;
- all'interno del comparto non è consentita la monetizzazione di quote di standard per le urbanizzazioni primarie e secondarie.

Le soluzioni indicate nelle planimetrie di Piano sono meramente indicative e non prescrittive se non per i parametri edificatori indicati (St, Sf, It, Su, Sc, Rc, altezza, ecc.). Le soluzioni indicate rappresentano solo una guida progettuale per gli aspetti compositivo planimetrici.

20.7 Zona C5 (Ambito 1-2-3) Housing Sociale

Ai fini della realizzazione delle residenze sociali ed in aderenza a quanto previsto nel PTCP di riservare il 30% dell'edificazione assegnata, i comparti sono individuati nella propria unitarietà e non sono frazionabili. In essi valgono i seguenti parametri :



Piano Urbanistico Comunale di RECALE
Regione Campania – Provincia di Caserta

- l'indice di edificabilità massimo **It** è di **1,00** metro cubo su metro quadro di superficie territoriale del comparto.
- Il rapporto di copertura **Rc** consentito è pari al **30%** della superficie fondiaria.
- l'altezza degli edifici può variare da 2 a 4 piani per un massimo **Hmax = 13** ml
- la distanza dai confini dovrà essere pari almeno a **5** metri e comunque non inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato in caso di confine libero; la distanza tra i fabbricati non dovrà essere comunque inferiore alla maggiore delle altezze dei fabbricati prospettanti e comunque non inferiore a **10** metri nel caso di pareti finestrate.
- E' ammissibile la costruzione a confine, per i soli confini interni della zona, previo accordo scritto tra gli interessati, è esclusa la possibilità di costruire sul confine perimetrale del comparto salvo che per le costruzioni in aderenza a fabbricati preesistenti.
- La distanza dalle strade, fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, dovrà essere conformata ai limiti di rispetto previsti nell'elaborato grafico SP2; tale distanza potrà essere pari a quella degli edifici confinanti sul medesimo fronte strada se non diversamente specificato nella tavola SP2.
- la superficie destinata a standard urbanistici deve essere pari ad almeno 18 mq per abitante insediato, da trasferire al Comune mediante convenzione al momento dell'approvazione del PUA. La superficie trasferita al Comune mediante convenzione, sarà destinata, secondo le tavole di piano, ad attività di interesse pubblico.
- all'interno dei comparti non è consentita la monetizzazione di quote di standard per le urbanizzazioni primarie e secondarie

Le soluzioni indicate nelle planimetrie di Piano sono meramente indicative e non prescrittive se non per i parametri edificatori indicati (St, Sf, It, Su, Sc, Rc, altezza, ecc.). Le soluzioni indicate rappresentano solo una guida progettuale per gli aspetti compositivo planimetrici.



Modalità di intervento Piano urbanistico Attuativo avente valore di piano di lottizzazione convenzionata nel rispetto del DM 1444/68 e smi.

20.8 In tutte le Zone C sono consentiti i seguenti usi

fatte salve eventuali prescrizioni:

UA.1	Abitazioni
UA.2	Abitazioni collettive
UAR.1	Attività ricettive di tipo alberghiero ed extra alberghiero
UAS.1	Attività commerciali al dettaglio
UAS.2	Pubblici esercizi
UAS.3	Usi diffusivi
UAS.4	Centri commerciali integrati
UAS.10	Servizi sociali
UAS.12	Attrezzature per lo sport



20.9 Gli interventi nelle zone C si attuano mediante Piani Urbanistici Attuativi

secondo gli artt. 26 e 27 della Legge R. n° 16/2004. In sede di redazione del PUA andrà stipulata una convenzione o atto d'obbligo o di sottomissione, di iniziativa pubblica o privata. L'attuazione degli strumenti urbanistici di cui al comma precedente può avvenire anche per stralci, nel rispetto delle indicazioni complessive ipotizzate nel comparto. In particolar modo andrà redatto un Piano Urbanistico Attuativo che riguardi l'intero comparto e dimostri il rispetto degli indici territoriali e definisca in maniera univoca gli indici fondiari che verranno applicati all'interno del comparto che resteranno vincolanti anche se l'attuazione del piano dovesse avvenire per stralci.

Ogni stralcio attuativo può non contenere la rispettiva quota di standard, purché essa sia contenuta nel progetto generale del comparto. Anche la realizzazione a stralci deve garantire, tramite la stesura del progetto generale il carattere unitario e omogeneo del comparto.

In tutte le zone omogenee C, la redazione dei Piani Attuativi deve essere accompagnata dalla verifica idraulica dei recapiti e dell'approvvigionamento idrico. L'eventuale verifica negativa comporta necessariamente l'adeguamento delle reti, adeguamento da effettuarsi alla luce delle opere previste nel progetto di "razionalizzazione dei sistemi idrici e fognari sul territorio

Comunale^{##}

##

Comma inserito in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione V.I.A.- VAS del Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania - prot. 009910408/02/2012



20.10 Perimetro del comparto di intervento edificatorio e perequazione urbanistica

(art.32, art.33 e art.34 LR 16/04)

Si definisce comparto edificatorio o d'intervento, quella parte di territorio, costituito da uno o più ambiti, come delimitato dalle tavole di PUC che per ragioni di morfologia, stabilità idrogeologica, funzionalità urbana e valori paesaggistici, viene considerata strettamente connessa alle aree in cui è consentita la nuova edificazione.

All'interno del comparto edificatorio si applica la perequazione urbanistica (art.32 LR 16/04) con lo scopo di distribuire equamente, tra i proprietari degli immobili interessati dalla trasformazione oggetto della pianificazione urbanistica, diritti edificatori e obblighi nei confronti del Comune o di altri enti pubblici aventi titolo. Il RUEC individua le modalità per la definizione di diritti edificatori dei singoli proprietari tenendo conto dello stato sia di fatto che di diritto in cui si trovano i relativi immobili all'atto della formazione del PUC.

Gli interventi in tutte le zone C si attuano mediante PUA, previo stipula di una convenzione fra l'Amministrazione Comunale e la proprietà dell'area in cui siano indicati :

- Le prestazioni oggetto della convenzione
- La durata degli obblighi assunti, i termini di inizio ed ultimazione degli interventi
- Le garanzie reali e finanziarie da prestare per l'adempimento degli obblighi, le sanzioni per l'inosservanza degli stessi e la possibilità della risoluzione contrattuale
- Gli elementi progettuali tra i quali gli indici territoriali e fondiari applicati, le garanzie e le modalità di controllo delle opere di urbanizzazione.

20.11 Attuazione delle previsioni di cui all'art. 3 commi 9 ter e seguenti della L.R.13/2022 e ss.mm.ii. in zona C

Per le zone C0, C1, C2, C3, C4 e C5 di cui ai precedenti articoli è consentito beneficiare, in maniera alternativa o cumulabile, una e una sola volta, dei seguenti bonus volumetrici:



Piano Urbanistico Comunale di RECALE
Regione Campania – Provincia di Caserta

- a) per il raggiungimento di un punteggio minimo prestazionale di 2,5 così come definito dall'art. 8 bis delle presenti NTA, un bonus pari al 20% della volumetria assentibile;
- b) per la predisposizione e presentazione di un Piano Attuativo e/o intervento diretto redatto a seguito di concorso di progettazione, così come previsto dell' art. 5 comma 4 e dell'art. 13 della L.R. 19/2019 un bonus pari al 15% della volumetria assentibile.

Nel caso in cui un immobile ricadente nelle predette zone abbia già usufruito della L.R. n° 19/2009 e ss.mm.ii può incrementare della differenza volumetrica prevista dal presente articolo a condizione che rispetti i criteri fissati ai punti a) e b). I bonus sono applicabili anche agli interventi relativi a Permessi di costruire rilasciati ma che non hanno ancora dato avvio ai lavori.



CENTRO URBANO

articolo 21

NORME SPECIALI RIGUARDANTI AREE PARTICOLARI

21.1 Fabbricato a lato della chiesa del Salvatore e fabbricato prospettante la Stazione ferroviaria

Per la zona in prossimità della Chiesa del Salvatore e per quella prospettante la Stazione ferroviaria, il Piano prevede la realizzazione di un'adeguata area di sosta indispensabile per evitare disagi ai cittadini in occasione delle frequenti funzioni religiose e per ampliare l'attuale piazzale antistante la Stazione ferroviaria..

Per questo motivo si è stabilito di limitare la possibilità di ricostruzione dei fabbricati, imponendo, nel caso di richiesta di intervento di ricostruzione, che la stessa possa avvenire solo nella ipotesi che tutta l'area del lotto a quota strada venga lasciata libera per la realizzazione di un pubblico parcheggio. E' fatta eccezione per la sola scala e per l'area strettamente necessaria per la discesa ad eventuali piani interrati, da destinare anch'essi a parcheggio.

La norma individua un primo inquadramento urbanistico teso ad adeguare - e non solo dal punto di vista della mobilità – un nodo con esigenze di sosta e domanda di funzioni superiori legate proprio alla presenza della stazione. Non sono applicabili gli incentivi di cui alla L.R. 13/2022 e ss.mm.ii. Gli interventi nell'area si integrano con la soppressione del passaggio a livello.

I fabbricati individuati per l'attuazione di tale intervento sono indicati nella cartografia di Piano con opportuna simbologia. [§]

§ E' consentita la eventuale riedificazione dei manufatti secondo il perimetro attualmente esistente. E' fatto obbligo, in caso di richiesta di ricostruzione, di presentare un planovolumetrico, con la previsione di un parcheggio pubblico a quota strada. Resta comunque valida la facoltà dell'Amministrazione di acquisire le aree attraverso procedure espropriative per destinarle a parcheggi



21.2 Verde all'interno del centro urbano si divide in due categorie:

A) Verde paesaggistico e rispetto Monumentale (color verde scuro)

In queste aree sono ammessi solo interventi atti allo loro fruibilità mediante percorsi e attrezzature specifiche. Si interviene con il metodo del restauro e del ripristino filologico teso a riportare l'originaria piantumazione. Fa riferimento soprattutto ai giardini delle ville e dei palazzi che, pur realizzati prima del '900, sono considerati di rilevanza storico architettonica.

B) Zone di rispetto del verde (color verde brillante contornato magenta)

E' costituito prevalentemente da giardini pubblici. E' un verde da salvaguardare nella sua dimensione e conformazione mediante interventi di manutenzione e dove necessario di restauro o ripristino utilizzando le piantumazioni originarie.

Nell'ambito delle fasce verdi di rispetto sono consentiti la realizzazione di percorsi podistici

e piste ciclabili. ***

Comma inserito a seguito di accoglimento di osservazioni al Piano da parte del Consiglio Comunale



ZONE D

Articolo 22

Zone D

Sono le parti del territorio destinate a insediamenti produttivo - industriale, artigianale, commerciale e direzionale - ai sensi del DIM 2.4.68 n. 1444. Nel piano sono indicate come produttive 3 zone.

Nelle zone D sono consentite, oltre alla costruzione, strettamente necessaria all'attività o al processo produttivo, anche quelle per usi connessi.

- Abitazione per custodia
- Fabbricati per uffici e servizi
- Locali per l'assistenza del personale e mense.

La trasformazione urbanistica in tali zone è subordinata alla verifica idraulica dei recapiti e dell'approvvigionamento idrico, e qualora necessario, ai relativi adeguamenti da effettuarsi in funzione delle opere idrauliche dimensionate nel progetto di "razionalizzazione dei sistemi idrici e fognari del territorio Comunale" e nella variante al P.d.F., limitatamente all'insediamento area D-PIP già approvata dall'Autorità di Bacino.^{†††}

22.1 - D.1 Produttivo

Sono le aree industriali comprese nel PIP. Il PUC ridefinisce all'interno della D1 aree con destinazione di uso UAS.4. Per esse valgono le norme già approvate che qui si intendono espressamente recepite, anche se non riportate.

L'insieme dell'edificato non dovrà superare in ogni caso il **50%** della Superficie fondiaria del lotto con altezze massime di 15 ml.

†††

Comma inserito in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione V.I.A.- VAS del Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania - prot. 0099104 08/02/2012



- la distanza dai confini dovrà essere pari almeno a **5** metri e comunque non inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato in caso di confine libero; la distanza tra i fabbricati non dovrà essere comunque inferiore a **10** metri e dovrà rispettare eventuali maggiori distanze imposte dalla normativa sismica a cui il territorio è assoggettato;
- La distanza dalle strade, fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, dovrà essere conformata ai limiti di rispetto previsti nell'elaborato grafico SP2.

Il lotto minimo per insediamento di attività produttiva è fissato in 500 mq per attività.

Usi consentiti: UP.1, UP.2, UI.1, UAS.4, UAS.5, UAS.8 All'interno del lotto dovranno essere presenti:

- Parcheggio per addetti: 30 mq per ogni 100 mq di Superficie utile
- Parcheggio pubblico: 5% della Superficie fondiaria
- Verde: 10% della Superficie fondiaria

22.2- D.2 artigianale - commerciale.

Sono le aree produttive - in essere o di completamento - in cui si svolge prevalente attività artigianale.

In esse si svolge e si può continuare a svolgere anche un attività "mista" fatta di lavoro artigianale e produttivo in genere a cui si affianca l'attività commerciale (purché non assuma i parametri della media e grande distribuzione", fatte salve le attività esistenti).

In tutte le zone D2 è esclusa la possibilità di trasformazione di materiale calcareo e la produzione di calce. Lì dove presenti attività di "piccola industria", regolarmente autorizzate, possono continuare ad operare anche in deroga agli usi previsti al presente articolo, purché non intervengano variazioni nella ragione sociale. Le deroghe alle distanze di rispetto, di competenza dell'Ente impositore del vincolo, restano valide lì dove già concesse .

Il lotto minimo di intervento è previsto in 500 mq.



La superficie utile Su è definita da un indice di **0,30 mq/mq**

Il Rapporto di copertura non dovrà superare **0,30 mq/mq**

Altezza massima di **10.80 ml**

Usi previsti:UP.1, UAS.1, UAS.5, UAS.7,UAS.8

La distanza dai confini dovrà essere pari almeno a **5 metri** e comunque non inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato in caso di confine libero; la distanza tra i fabbricati non dovrà essere comunque inferiore alla maggiore delle altezze dei fabbricati prospettanti e comunque non inferiore a **10 metri** negli altri casi. Non sono consentite costruzioni a confine, anche se lo stesso risulta essere già impegnato.

- La distanza dalle strade, fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, dovrà essere conformata ai limiti di rispetto previsti nell'elaborato graficoSP2.

- Parcheggio privato: 30 mq per ogni 100 mq di Superficie utile
- Parcheggio pubblico: 5% della Superficie fondiaria
- Verde: 10% della Superficie fondiaria

L'area prima dell'eventuale utilizzo necessita di caratterizzazione e bonifica.###

51

22.3 - D.3 Terziario -Direzionale

Nelle zone D.3 possono svolgersi attività legate alle nuove tecnologie, all'apprendimento e alla formazione professionale, compresi centri per conferenze e attività alberghiera ad esse connesse. Oltre a quelle del terziario tradizionale sono ammesse attività inerenti lo spettacolo e lo sport in genere. In questo comparto, almeno il 50% deve essere attrezzato a verde.

Comma inserito in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere espresso della Commissione V.I.A.- VAS del Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania - prot. 0099104 08/02/2012



Gli interventi diretti non sono consentiti, se non dopo l'approvazione del PUA che interessi l'area. Sulle eventuali aree residuali si potranno realizzare esclusivamente interventi di ampliamento e/o completamento del PUA già approvato. La superficie utile Su è definita da un indice di 0,25 mq/mq.

Il Rapporto di copertura non dovrà superare **0,25** mq/mq

L'altezza massima è di ml **10.80** per le attrezzature principali e **7,5** ml per gli edifici delle attività alberghiere connesse.

La distanza dai confini dovrà essere pari almeno a **5** metri e comunque non inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato in caso di confine libero; la distanza tra i fabbricati non dovrà essere comunque inferiore alla maggiore delle altezze dei fabbricati prospettanti e comunque non inferiore a **10** metri negli altri casi.

Non sono consentite costruzioni a confine, anche se lo stesso risulta impegnato.

- La distanza dalle strade, fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, dovrà essere conformata ai limiti di rispetto previsti nell'elaborato grafico SP2.

Usi compatibili: UAR.1 – UAS.9 – UAS.12

Lo spazio da destinare a parcheggio, verde ed altri servizi, dovrà essere compatibile con gli usi previsti.

22.4 – Industrie incompatibili con l'area

Per le industrie presenti in aree non specificatamente destinate a tale attività, è prevista la delocalizzazione, anche mediante incentivazione da attuare con accordi bilaterali sanciti da apposita convenzione con l'Amministrazione, ed il recupero dell'area a funzioni compatibili con le previsioni di Piano per le zone confinanti.

22.5 - Modalità d'intervento

Per le aree D3, gli interventi si attuano mediante PUA previsti dalla 16/2004 e, relativamente agli standard, con i parametri fissati dalla LR 14/82.



Il richiedente il permesso di costruire dovrà, fra l'altro dimostrare di esercitare o poter esercitare l'attività produttiva, mediante idonea certificazione degli organi amministrativi competenti e dovrà indicare i fabbisogni idrici ed energetici per l'attività che andrà ad insediare, i dati relativi agli scarichi di acque provenienti dall'attività, il numero di addetti previsti.

Per le aree D2 di completamento sono consentiti tutti gli interventi, compresi gli ampliamenti e le nuove costruzioni, finalizzati all'adeguamento funzionale delle attività esistenti.

Nei rimanenti lotti liberi dello stesso comparto D2 è consentito l'insediamento di attività artigianali - commerciali mediante intervento diretto (permesso di costruire) nei limiti di superficie utile $S_u=0,3$ mq/mq ed altezza massima di **10.80** ml, e distanza dai confini di almeno 5 ml.

22.6 - Usi ammessi nelle zone D1 E D2

Qualora la cartografia di piano lo preveda esplicitamente, sono ammessi i seguenti usi:

UAS.4 Centri commerciali e UAS.5 Commercio all'ingrosso,
magazzini UAS.8 Attività di servizio e distribuzione carburanti

Quando all'interno di una Zona D1 o D2, sono previste attività come UAS.5 o UAS.8, andranno rispettati i relativi parametri di parcheggio e verde richiesti per tali usi.

22.7 - Alloggi di servizio e di custodia

Gli alloggi di servizio e di custodia, sono sempre ammessi in zona "D", essi devono essere connessi funzionalmente e strutturalmente alle aziende o impianti insediati. Per le zone D2 e D3 essi concorrono alla determinazione della superficie utile produttiva o dell'impianto o servizio cui sono connessi.

E' ammesso per tale uso una superficie utile massima di 100 mq per unità produttiva ovvero per ogni singola azienda insediata.



22.8 - Attuazione delle previsioni di cui all'art. 3 commi 9 ter e seguenti della L.R.13/2022 e ss.mm.ii. in zona D

Per le zone D1 e D2 di cui ai precedenti articoli è consentito beneficiare, in maniera alternativa o cumulabile, una e una sola volta, dei seguenti bonus volumetrici:

- per il raggiungimento di un punteggio minimo prestazionale di 2,5, così come definito dall'art. 8 bis delle presenti NTA, un bonus pari al 20% della superficie coperta;
- per la predisposizione e presentazione di un Piano Attuativo redatto a seguito di concorso di progettazione, così come previsto dell' art. 5 comma 4 e dell'art. 13 della L.R. 19/2019 , un bonus pari al 15% della superficie coperta.

Per le zone D3 di cui ai precedenti articoli è consentito beneficiare, in maniera alternativa o cumulabile, una e una sola volta, dei seguenti bonus volumetrici:

- per il raggiungimento di un punteggio minimo prestazionale di 2,5, così come definito dall'art. 8 bis delle presenti NTA, un bonus pari al 20% della volumetria assentibile;
- per la predisposizione e presentazione di un Piano Attuativo redatto a seguito di concorso di progettazione, così come previsto dell' art. 5 comma 4 e dell'art. 13 della L.R. 19/2019 , un bonus pari al 15% della volumetria assentibile.

Il beneficio dei predetti bonus non è cumulabile con altri bonus pregressi derivanti dall'attuazione della L.R. 19/2009 e ss.mm.ii. I bonus sono applicabili anche agli interventi relativi a Permessi di costruire rilasciati ma che non hanno ancora dato avvio ai lavori.



ZONE E

articolo 23

GENERALITA'

Sono le parti del territorio non urbanizzate ove gli insediamenti esistenti e l'edificabilità possibile sono strettamente funzionali all'attività agricola multifunzionale (art. 2 L. R. n. 15 del 06.11.2008) esercitata da imprenditori agricoli a titolo principale definiti ai sensi del D. Lgs n. 99 del 29.03.2004 (disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art 1 comma 2 lettere d), f), g), l), e), della legge n. 38 del 07.03.2003) e nel rispetto del principio del previo riuso dei manufatti esistenti.

Sono consentiti:

- Manufatti per uso abitativo per le esigenze degli addetti e/o in connessione con la funzione di presidio e promozione ambientale;
- Annessi agricoli per le esigenze dell'azienda;
- Annessi relativi alle attività agrituristiche e agricole multifunzionali;

Il PUC individua nell'ambito del territorio rurale e aperto una sottozona E1 a preminente valore agronomico produttivo, ed una sottozona E2 di pregio di importanza paesaggistica.

23.1 - Sottozona agricola E1 a preminente valore agronomico

E destinata agli usi agricoli, allevamenti zootecnici e residenza connessa all'agricoltura. Anche se parzialmente e progressivamente abbandonata, è un'area di primaria importanza per l'esercizio dell'attività agricola e persegue l'obiettivo di conservare, rafforzare la capacità



produttiva dei suoli a maggiore vocazione agricola all'interno del territorio. Lo è per l'assetto socio-economico e/o biologico del territorio e/o per la difesa del "paesaggio agrario".

Sono ammesse nuove costruzioni destinate ad abitazione rurale, ad annessi rustici, serre, impianti per acqua coltura, allevamenti zootecnici.

- Altezza massima delle costruzioni = **m. 7,50**
- Numero piani fuori terra = **2**
- indice di fabbricabilità fondiario = **0.10** mc/mq di cui **0,03** mc/mq per l'abitazione e **0,07** mc/mq per le pertinenze o annessi rustici;
- è consentita l'edificazione a confine. Nel caso di costruzione non a confine, l'arretramento deve essere non minore dell'altezza del fabbricato da costruire e in assoluto pari a mt **5,00**;
- distanza dal ciglio stradale : D. Lgs 285/92
- intervento edilizio diretto: Permesso di costruire

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno non contigui, a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune, da riportare successivamente su apposita planimetria catastale depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

In ogni caso l'asservimento non potrà essere consentito per volumi superiori a 500 mc. Per aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi, non è ammesso l'accorpamento di volumi relativi ad aree non appartenenti al Comune di Recale.

Nel caso in cui l'azienda agricola intenda praticare attività di "agro-turismo", le dimensioni dell'intervento saranno conformi ai dispositivi regionali in materia e quindi alla presentazione di un progetto approvato dalla Regione Campania.

In tali zone sono ammessi i seguenti usi:



Piano Urbanistico Comunale di RECALE
Regione Campania – Provincia di Caserta

UA.1 Residenza

UAS.1 Commercio al dettaglio

UAR.2 Agriturismo

UAS. 8 Servizio e distributori carburanti

Attrezzature e servizi compatibili con la coltivazione dei fondi e/o con norme sovraordinate.



23.2 sottozona agricola E2 di pregio: territorio rurale e aperto a preminente valore paesaggistico.

Comprende un'area di notevole importanza paesaggistica ed è indispensabile la sua permanenza e la sua eventuale crescita per l'equilibrio eco - biologico del restante territorio in quanto fortemente urbanizzato.

Per queste zone è previsto l'eventuale quanto graduale ripristino della vegetazione e delle alberature caratteristiche dell'area di tutela paesaggistica.

Per le aziende agricole inserite in queste aree di rispetto ambientale, non sono ammessi allevamenti di qualsiasi tipo e depositi di materiali maleodoranti, anche se finalizzati alla conduzione dei fondi.

Sono ammesse costruzioni destinate alla conduzione dei fondi e alla residenza, nei limiti e con i parametri previsti per la Zona E1.

In tale zona sono ammessi i seguenti usi:

UA.1 Residenza

UAS.1 Commercio al dettaglio

UAR.2 Agriturismo

UAS. 8 Servizio e distributori carburanti

57

23.3 - Attuazione delle previsioni di cui all'art. 3 commi 9 ter e seguenti della L.R.13/2022 e ss.mm.ii. in zona E

Ai sensi dell'art.3 comma 9 ter e seguenti della L.R.13/2022 e ss.mm.ii. nell'attuazione degli interventi di ristrutturazione e di demolizione e ricostruzione totale è possibile beneficiare una ed una sola volta di un bonus volumetrico del 20% della volumetria esistente legittimamente assentita. Tale bonus volumetrico è conseguibile se:

- si tratta di edifici residenziali così come definiti dall'art. 8 bis delle presenti NTA;



Piano Urbanistico Comunale di RECALE
Regione Campania – Provincia di Caserta

- se l'intervento prevede il raggiungimento di un punteggio minimo prestazionale così come definito all'art. 8 bis delle presenti NTA di 2,5;
- se l'intervento prevede l'ottenimento di almeno un salto di classe sismica attraverso interventi di miglioramento sismico;
- se sull'immobile oggetto di intervento non è stato mai realizzato nessun intervento ai sensi della L.R. 19/2009 e ss.mm.ii.

Per le nuove costruzioni è consentito beneficiare una e una sola volta, di un bonus volumetrico pari al 20% della volumetria assentibile per il raggiungimento di un punteggio minimo prestazionale di 2,5 così come definito dall'art. 8 bis delle presenti NTA. Il beneficio di tale bonus non è cumulabile con altri bonus pregressi derivanti dall'attuazione della L.R. 19/2009 e ss.mm.ii.

I bonus non sono applicabili negli interventi relativi a Permessi di costruire rilasciati.

Il bonus relativo agli interventi di ristrutturazione e demolizione e ricostruzione non è applicabile se si è già beneficiato del bonus per la nuova realizzazione

articolo 24

Edifici residenziali agricoli

Si definiscono edifici a destinazione agricola tutti quelli che sono direttamente a servizio della conduzione di un fondo (o azienda agricola) che svolge attività produttive di carattere agricolo e/o zootecnico, ivi comprese le residenze del conduttore del fondo (o azienda agricola) e di coloro che lo lavorano.

articolo 25

Interventi di ampliamento e di adeguamento funzionale per le case rurali e per gli annessi rustici in territorio agricolo e sistemazione aree scoperte.



(Si definisce annesso rustico o pertinenza, un manufatto edilizio che sia adibito all'attività agricola quali fienili, stalle ricoveri per automezzi legati alla produzione agricola, etc.)

Sono consentiti, attraverso permesso di costruire diretto, gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione edilizia. Sono inoltre ammessi gli interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati non classificati come storici, qualora l'edificio di progetto risulti avere caratteristiche architettoniche e tipologico - morfologico aderenti a quelle tradizionali.

Sono ammessi interventi di ampliamento fino al 15% della Su a condizione che gli interventi stessi siano conformi alle caratteristiche storiche complessive - tipologiche e strutturali- del fabbricato e finalizzate all'adeguamento igienico sanitario e funzionale dell'edificio. La destinazione d'uso prevalente è quella residenziale, senza esclusione di laboratori e uffici se e in quanto l'edificio fa parte di un'azienda agricola.

Ciò dovrà avvenire riducendo al minimo la sottrazione di suolo coltivabile alla superficie complessiva dell'azienda.

Le nuove costruzioni dovranno costituire con le esistenti un complesso organico sia dal punto di vista funzionale che architettonico che formale.

articolo 26

Tutela ambientale

Ai fini della tutela ambientale del territorio agricolo, gli elementi paesaggistici aventi rilevante valore ambientale, devono essere debitamente curati e conservati secondo il criterio della naturalità con il rispetto della flora autoctona, tenendo conto delle caratteristiche del clima; in particolare è vietato l'interramento e la canalizzazione con sponde in cemento dei fossi e delle scoline che vanno tutelati da ogni forma d'inquinamento.

Lungo gli stessi, il taglio senza sostituzione, di arbusti e cespugli, esclusi la potatura ed altri interventi funzionali all'uso agricolo, è vietato.



Per il taglio di filari di alberi, nuclei arborei e soggetti vegetali di diametro superiore a 20 cm, non appartenenti a quelli soggetti a tutela per i quali esiste il divieto di abbattimento, è richiesta l'autorizzazione del Sindaco.

articolo 27

Serre

1. Le serre si distinguono in:

- a) Serre mobili
- b) Serre fisse

27. 1 Serre mobili

Le serre mobili sono costituite da coperture destinate a proteggere, durante una parte limitata dell'anno, colture sensibili alle condizioni climatiche o per anticipare la produzione. Le serre mobili non sono soggette a rilascio di permesso di costruire o autorizzazione edilizia.

Possono essere realizzate in qualsiasi ambito territoriale delle zone E1.

27. 2 Serre fisse

Le serre di tipo prefabbricato o costruite in opera si intendono fisse quando risultano stabilmente infisse nel suolo.

Le serre fisse con o senza strutture murarie fuori terra sono equiparate a tutti gli effetti agli annessi rustici senza i limiti di copertura per essi previsti. Sono ammessi gli impianti per acqua coltura e l'agricoltura specializzata, nei limiti di un rapporto di copertura del 80 per cento del fondo in proprietà o in disponibilità. Qualora l'altezza della serra fissa sia superiore a metri 3 non è ammessa la costruzione a confine ma con arretramento minimo di metri 5.

Le serre fisse, purché volte alla protezione o forzatura delle colture, possono essere installate con concessione o autorizzazione edilizia, fermo restando per le zone vincolate l'obbligo di acquisire la prescritta autorizzazione di cui alla legge 490/99 (ex 29 giugno 1939, n.1497.).



articolo 28

Limitazioni previste per la zona E2

In tale ambito è consentita la realizzazione di serre fisse, esclusivamente con struttura muraria fuori terra, nei limiti di un rapporto di copertura del 15 % del fondo in disponibilità, purché riservate a colture di particolare pregio floreale o finalizzate alla riproduzione di specie arboree tipiche.

L'installazione delle serre è subordinata al rilascio di permesso di costruire.



ZONE F-G

PER ATTREZZATURE E SERVIZI

articolo 29

Zone F

Aree per attrezzature di interesse generale

Sono le aree destinate ad attrezzature per uso pubblico e per servizi pubblici tecnologici ed amministrativi di livello comunale e sovracomunale, nonché di interesse provinciale, regionale e nazionale, in conformità agli strumenti di programmazione di rispettiva competenza.

In particolare si individuano le seguenti sottozone:

F1 Sport - Attrezzature sportive, pubbliche e private.

Usi previsti: UAS.12

F2 Chiesa - Chiese e strutture religiose.

Usi previsti: UA.2, UAS.9, UAS.10, UAS.11 **F3Cimitero.**

Usi previsti: UI.1,UI.2 **F4**

Interesse collettivo.

Usi previsti: UAS.1, UAS.2, UAS.3, UAS.6, UAS.13, UI.3,UI.4

F5 Parchi di scala urbana e/o territoriale

Usi previsti: UAS.12

F6 Interesse collettivo – attrezzature sanitarie

Usi previsti: UAS.13

F7 Interesse collettivo – servizi comuni

Usi previsti: UI.1, UI.6

La cartografia indica le sottozone per le quali le destinazioni previste sono considerate vincolanti.

Le zone F sono sempre soggette a un PUA unitario, esteso all'intera zona o comparto cui appartengono, da approvarsi da parte del Consiglio Comunale. E' ammessa la possibilità che la Su realizzabile sia destinata ad attività integrate, anche di tipo privato, compresi eventuali alloggi per personale di custodia nella misura massima di 100 mq utili per attività, che impegni



un lotto minimo di 3000 mq o l'intero comparto della sottozona se inferiore. In ogni caso l'intervento nelle Zone F risulta subordinato all'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di un PUA di iniziativa privata o pubblica che riguardi l'intero comparto (nella cartografia, i comparti sono distinti da una lettera minuscola che affianca la sottozona).

29.1 Interventi consentiti

Per le seguenti destinazioni d'uso:

- UAS.1, UAS.2, UAS.3, UAS.6, UAS.9, UAS.10, UAS.11, UAS.12, UAS.13,
- UI.1, UI.2, UI.3, UI.4, UI.6
- UA.2
- Altre funzioni assimilate

è consentita la costruzione dei fabbricati strettamente connessi alla funzionalità delle attività con una Su non superiore a **0,1** mq/mq ed un'altezza compatibile con la destinazione del fabbricato. Per gli usi assimilati, non previsti tra quelli elencati, dovrà comunque essere garantita una quota di parcheggio pari a 15 mq ogni 100 mq di superficie destinata all'attività e 30 mq di area sistemata a verde per ogni 100 mq di Su dell'attività.

la distanza dai confini dovrà essere pari almeno a **5** metri nelle sottozone F4 e relativi comparti, e non inferiore a 10 metri nelle altre sottozone F. La distanza tra i fabbricati non dovrà essere comunque inferiore alla maggiore delle altezze dei fabbricati prospettanti

- comunque non inferiore a **10** metri negli altri casi. Non sono consentite costruzioni a confine, anche se lo stesso risulta essere già impegnato;
- La distanza dalle strade, fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, dovrà essere conformata ai limiti di rispetto previsti nell'elaborato grafico SP2.



29.2 Verde pubblico attrezzato

Esso comprende sia il verde attrezzato di urbanizzazione primaria che il verde a parco di urbanizzazione secondaria nonché le aree pubbliche o di uso pubblico sistemate a verde, ivi comprese eventuali piste pedonali e ciclabili, spazi per il gioco, elementi edilizi di arredo e servizio (pergole, fontane, chioschi, servizi igienici ecc.).

La superficie di tali aree concorre alla definizione degli standard urbanistici e sono da considerare a tutti gli effetti quali zone " F " .

29.3 Parcheggi pubblici

Comprendono sia gli spazi di sosta e di parcheggio di urbanizzazione primaria che i parcheggi di urbanizzazione secondaria, nonché i parcheggi pubblici principali esistenti o di progetto, individuati con apposita simbologia nelle tavole del PUC.

Questi ultimi sono da considerare a tutti gli effetti quali zone "F" ai fini del rispetto della dotazione minima di standard urbanistici per ogni area urbanizzata o attività di pubblico interesse.

Una quota parte dei parcheggi pubblici dovrà essere attrezzata per posteggio di motocicli, ciclomotori e biciclette nelle quantità previste per ogni uso.

Le quote richieste di parcheggio pubblico possono essere realizzate - salvo diversa indicazione del PUC - in forma di posti auto all'aperto alberati o in autorimesse anche su più piani.

Si definisce posto auto "PA" uno spazio di 2,5x5 m e al fine della verifica di numeri di PA per mq si considera 1PA=25mq (comprensivo dello spazio per la sosta e le manovre).

Dovranno essere rispettate le norme in materia di barriere architettoniche.



articolo 30

Zone G

Aree per servizi ed attrezzature scolastiche

Sono le aree riservate ad interventi di ampliamento o di edificazione di nuova edilizia scolastica, compresi gli spazi riservati a verde e a parcheggi.

30.1 Si individuano le seguenti sottozone:

G1 Aree di ampliamento per attività scolastiche di livello comunale compresi gli spazi per attrezzature sportive e parcheggi connessi alla scuola.

G2 Aree destinate ad attività scolastiche di interesse sovracomunale, compresi gli spazi per attività strettamente connesse.

30.2 La cartografia indica le sottozone nelle quali le destinazioni previste sono considerate vincolanti.

L'intervento è misurato in metri quadri di superficie utile destinata alle attività didattiche (compresi gli spazi coperti per lo sport) ed amministrative, ed è subordinato al rispetto dei seguenti parametri: - Su = **0,5mq/mq**.

- parcheggi (è esclusa la possibilità di realizzare parcheggi multipiano) 30 mq/100 mq di Su.

articolo 31

Aree per attività estrattive

Per le prescrizioni su tali aree si rimanda al P.A.E. (Piano per le Attività Estrattive di materiale lapideo ghiaioso/sabbioso o compatto), redatto per legge dall'Amministrazione Provinciale.

Tale attività è attualmente vietata in tutte le zone del territorio comunale.



articolo 32

Distributori di carburante

Su=0,3 mq/mq

Le categorie di intervento previste sono: manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione con saturazione dell'indice, nuova costruzione. La loro ubicazione è contenuta nel Piano del Traffico Urbano. (P.T.U)



Piano Urbanistico Comunale di RECALE
Regione Campania – Provincia di Caserta

TITOLO III

Capo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

articolo 33

Decadenza di norme in contrasto con il PUC

Le norme regolamentari in contrasto con le prescrizioni e norme del PUC sono sostituite dalle presenti norme.

articolo 34

Concessioni in contrasto con il PUC

Le concessioni edilizie rilasciate anteriormente alla data di approvazione del PUC mantengono la loro validità anche se in contrasto con le prescrizioni del piano stesso, a condizione che i relativi lavori siano iniziati di fatto con opere irreversibili, entro la data di adozione del Piano.

Varianti essenziali a tali concessioni dovranno conformarsi alle prescrizioni del presente PUC.

articolo 35

Piani particolareggiati fatti salvi

I piani particolareggiati privati già approvati nonché convenzionati e i piani particolareggiati pubblici già adottati alla data di approvazione del PUC, rimangono in vigore a tutti gli effetti per il tempo previsto per la loro validità ed efficacia. In tale periodo l'attuazione del Piano Particolareggiato avviene in base alle norme, indici e parametri vigenti alla data di adozione del Piano Particolareggiato stesso.



In caso di varianti ai suddetti piani attuativi, tali varianti dovranno conformarsi alle prescrizioni del presente PUC.

LEGENDA INDICI URBANISTICI

P.U.C. - Norme Tecniche di Attuazione

Piano Urbanistico Comunale di RECALE Regione
Campania – Provincia di Caserta

It	Indice di fabbricabilità territoriale
If	Indice di fabbricabilità fondiaria
Su	Superficie utile
Rc	Rapporto di copertura
Hmax	Altezza massima dell'edificio
Sm	Superficie minima di intervento



distanza	ASS	assoluta degli edifici dai confini
Dc		
Distanza	D/H	dai confini in rapporto all'altezza dell'edificio
distanza	ASS	assoluta tra gli edifici
De		
Distanza	D/H	tra gli edifici in rapporto alla loro altezza